



CORTE DEI CONTI

**UFFICIO DI PROCURA GENERALE PRESSO LA SEZIONE
GIURISDIZIONALE DI APPELLO PER LA REGIONE SICILIANA**

**GIUDIZIO DI PARIFICAZIONE
DEL RENDICONTO GENERALE DELLA
REGIONE SICILIANA
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021**

**Memoria del Presidente
Romeo Ermenegildo Palma
Titolare dell'Ufficio**

**ADUNANZA
DELLE SEZIONI RIUNITE PER LA REGIONE SICILIANA**

PALERMO 24 MARZO 2026

REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DEI CONTI
UFFICIO DI PROCURA GENERALE
PRESSO LA SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE
D'APPELLO PER LA REGIONE SICILIANA

ALLE ECC.ME SEZIONI RIUNITE
PER LA REGIONE SICILIANA

MEMORIA

Vista l'ordinanza n. 7/2026/SS.RR./PARI.

Viste la memoria della Regione Siciliana - Assessorato dell'Economia - Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro - Ragioneria Generale della Regione - Servizio S01 "Coordinamento a supporto del Ragioniere Generale" - Prot. n. 7649 Palermo, lì 06/03/2026 e le successive note prot. nn. 7880 e 7881 del 09/03/2026.

Preso atto degli esiti del contraddittorio svoltosi in sede di pre-parifica del "Rendiconto generale della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2021".

Vista l'ordinanza n. 10/2026/SS.RR./PARI.

oOoOoOoOoOo

L'odierno giudizio viene all'attenzione del Collegio al termine di un articolato *iter* cadenzato:

1) dall'adozione della deliberazione n. 1/2024/PARI delle Sezioni Riunite siciliane con la quale venivano prospettate plurime irregolarità relative al Conto del bilancio (residui, impegni e pagamenti), allo Stato patrimoniale, al Conto economico e al Risultato di amministrazione (in particolare, sono stati evidenziati insufficienti accantonamenti nel fondo perdite società partecipate e incongruenze nei fondi vincolati)¹;

¹ Con Deliberazione n. 1/2024/PARI (depositata in data 12/1/2024) le SS.RR. per la Regione Siciliana hanno dichiarato:

A) in relazione al Conto del bilancio:

- in conformità alle risultanze della deliberazione n. 270/2023/GEST del 14 settembre 2023 della Sezione di controllo per la Regione Siciliana, all'esito delle operazioni di verifica, e con gli effetti sul saldo del risultato

2) dalla contestuale sospensione del giudizio in attesa della definizione di due questioni di costituzionalità (l'una, alla data di adozione dell'atto, già promossa, l'altra da promuoversi):

a. la prima in ordine agli accertamenti inerenti alle spese sostenute, nell'esercizio 2021, per il finanziamento annuale dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (A.R.P.A.), a valere sulle risorse del Fondo sanitario regionale (art. 90, comma 10, l.r. 3 maggio 2001, n. 6, come modificato dall'art. 58, comma 2, della l.r. 7 maggio 2015, n. 9, definita dalla Corte costituzionale con sentenza n. 1/2024²;

b. la seconda³ in ordine alla contestata illegittimità delle norme statali e regionali relative alla quantificazione e al ripiano del disavanzo finanziario (d.lgs. 158/2019 e l.r. 30/2021), definita dal Giudice delle leggi con sentenza n. 120 del 4 luglio 2024⁴;

3) dalla impugnazione da parte della Regione Siciliana della deliberazione n. 1/2024/PARI dinanzi alle Sezioni Riunite in speciale composizione (affidata a sei diversi motivi di ricorso);

di amministrazione indicati in parte motiva, non regolari: i residui attivi, i residui passivi, gli impegni e i correlati pagamenti, come dettagliatamente indicati; B) non regolare lo Stato patrimoniale; C) non regolare il Conto economico; D) non regolare il prospetto relativo al Risultato di amministrazione, in allegato al Rendiconto all'esame, nei termini e con gli effetti sul saldo finale indicati in motivazione, relativamente alle seguenti parti: a) il Fondo perdite società partecipate, nella misura in cui non registra il maggiore accantonamento di euro 880.041,11; b) il Fondo contenzioso; c) la parte vincolata, nella misura in cui non registra economie vincolate per euro 8.433.391,44; d) la quota relativa agli *Altri vincoli*, nella misura in cui registra economie vincolate per l'importo di euro 375.823.190,00.

² La Corte costituzionale con sentenza n. 1/2024 del 4 gennaio 2024 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 90, comma 10, della legge della Regione Siciliana 3 maggio 2001, n. 6 (Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2001), come sostituito dall'art. 58, comma 2, della legge della Regione Siciliana 7 maggio 2015, n. 9 (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di stabilità regionale).

³ Con ordinanza 2/2024/PARI in ordine all'art. 7 (*Ripiano del disavanzo derivante dagli effetti del riaccertamento straordinario*) del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158, nella versione risultante a seguito delle modifiche apportate dall'art. 1, comma 1, del d.lgs. 18 gennaio 2021, n. 8, applicato *ratione temporis*, e dell'art. 5 (*Disavanzo finanziario al 31 dicembre 2019*) della legge regionale 30 del 2021, per le ragioni specificamente indicate in parte motiva, in riferimento alle seguenti disposizioni: art. 117, secondo comma, lett. e), Cost.; artt. 81 e 97, primo comma, Cost., in combinato con gli artt. 3, 5 e 120, secondo comma, Cost.

⁴ La Corte costituzionale, con sentenza n. 120 del 4 luglio 2024, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale: "1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 7 del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziali e dei controlli), nella versione risultante a seguito delle modifiche apportate dall'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 18 gennaio 2021, n. 8 (Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158, recante norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziali e dei controlli), applicato *ratione temporis*; 2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 5 della legge della Regione Siciliana 26 novembre 2021, n. 30 (Assestamento del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2021 e per il triennio 2021/2023)".

4) dalla successiva sentenza delle Sezioni Riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione n. 4/2024/DELC del 20 maggio – 14 marzo 2024 con cui il Collegio in applicazione del principio della “ragione più liquida”:

- ha espressamente accolto il primo motivo di ricorso⁵ dichiarando *“assorbiti i restanti motivi”* in quanto⁶ *“in definitiva, la procedura in concreto seguita ha violato il diritto di difesa del ricorrente”*;

- ha concluso che *“per l'effetto si accerta l'invalidità della deliberazione complessivamente impugnata e si rinvia alle Sezioni riunite siciliane in applicazione delle regole di cui agli artt. 129 e 199 c.g.c.”*^{7 8}.

⁵ La Corte dei conti a Sezioni riunite in sede giurisdizionale, in speciale composizione, accoglie il primo motivo di ricorso: *“Violazione e falsa applicazione dell'art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 655 del 1948, dell'art. 41 del r.d. n. 1214 del 1934, nonché, ove ritenuto applicabile, dell'art. 1, comma 5, del d.l. n. 174 del 2012, convertito con modificazioni, nella legge n. 213 del 2012 e s.m.i., e degli artt. 4 e 147 c.g.c. e 101 c.p.c.”*.

⁶ Cfr. punto 36, pag. 53

⁷ Il Collegio del riesame:

- ha evidenziato che *“in caso di incertezza e non riconoscibilità del potenziale impatto delle questioni poste dalla relazione dell'istruttore sulla regolarità dei saldi (a causa del tenore meramente istruttorio delle richieste, ovvero per il carattere meramente gestionale delle irregolarità rilevate, suscettibile di rilevare solo per la “relazione annessa”), è onere del giudice dissipare tale incertezza, prima della deliberazione, attraverso le forme evocate dagli artt. 7 c.g.c. e 101 c.p.c.”*;

- ha proseguito, tra le altre, evidenziando che *“nell'esercizio delle funzioni di controllo, l'istruttore ha il compito di definire, con la propria relazione, il thema decidendum ac probandum per la decisione finale collegiale. La necessità di tale relazione, nell'ambito dei controlli di legittimità-regolarità, e del preventivo invio agli interessati, prima di qualsiasi decisione del Collegio, è ius receptum generale”*;

- sotto diverso profilo il Giudice del riesame ha rilevato che *“risulta violato il contraddittorio imposto dall'art. 40 T.u. C.d.c., in quanto emerge dagli atti che prima del formale instaurarsi del “contenzioso” vi è stata una deliberazione Collegiale, nelle camere di consiglio del 10 e 11 ottobre 2023, per l'esame ed approvazione della c.d. “bozza di relazione”, e che “tale esame preliminare non poteva svolgersi in assenza delle parti” in quanto “è attraverso tale relazione, pertanto, che si determina la “regolarità” del contraddittorio, ai sensi dell'art. 7 c.g.c. e 100 c.p.c., tutte le volte che la decisione può avere effetti pregiudizievoli per il destinatario del controllo”*;

- ha chiarito quindi che *“fino all'udienza di discussione, il giudice competente per la decisione di parificazione deve astenersi dall'esprimere qualsiasi opinione e /o giudizio, inaudita altera parte” e che la legge non autorizza “deliberazioni collegiali preliminari di altro organo, né si può affermare il contraddittorio svolto dinanzi alla sezione di controllo, senza entrambi i legittimi contradictores (art. 40 T.u. C.d.c.), costituisca surrogato o anticipazione del contraddittorio del giudizio di parificazione”. Ne consegue, ad avviso del Collegio, che “le verifiche svolte dalla Sezione regionale di controllo siciliana, “in via propedeutica e funzionale” al giudizio di parificazione (come affermato nella impugnata decisione n. 1/2024/PARI), rispetto a tale giudizio possono assumere soltanto un valore istruttorio (SS.RR. spec. comp., sent. n. 14/2023).”*

⁸ Le SS.RR. in Speciale composizione hanno quindi concluso che la violazione delle norme procedurali indicate *“è, da sola, in grado di determinare l'invalidità della pronuncia impugnata (Corte di Cassazione, Sezioni unite civili, sent. 36596/2021)”* e che *“29.1. Più nel dettaglio, la mancanza di*

oOoOoOoOoOo

Nella vigenza del principio della necessità e officiosità del giudizio di parificazione - in cui l'azione non è rimessa all'iniziativa delle parti e non è comunque rinunciabile⁹ - a seguito della formalizzazione delle ordinanze n. 5/2026/SSRR/PARI dell'11 febbraio 2026 e n. 7/2026/SS.RR./PARI¹⁰:

1.- è stato riavviato l'iter funzionale all'esame e approvazione delle bozze di relazioni istruttorie redatte in funzione della perimetrazione del contraddittorio e della decisione sui saldi finali da accertare.

In particolare, le relazioni - a fronte delle osservazioni su molteplici aspetti della gestione strumentali alla redazione della relazione da sottoporre all'attenzione della Assemblea Regionale Siciliana - circoscrivono il contraddittorio ai temi espressamente indicati come di immediata refluenza sulla decisione finale, *recte* sul saldo giudicato e sugli obblighi che ne conseguono;

2.- la Regione Siciliana ha prodotto memoria con la quale:

a) ha preliminarmente sollevato un'eccezione sull'esatto perimetro dell'odierno giudizio da individuarsi in funzione dell'annullamento con rinvio della precedente deliberazione n. 1/2024/PARI¹¹ e nei limiti dei motivi

chiarezza sul valore dei contenuti dell'unitaria relazione trasmessa e la mancata precisazione successiva ai sensi dell'art. 101 c.p.c. hanno pregiudicato lo svolgimento del contenzioso (art. 40 T.u. C.d.C.)".

⁹ Cfr. sent. Sezioni Riunite in speciale composizione n. 16/2025/DELC.

¹⁰ "Considerato che: la parifica deve, comunque, proseguire, secondo il principio della necessità e officiosità del giudizio di parificazione in cui l'azione non è rimessa all'iniziativa delle parti e non è neppure rinunciabile (citata sentenza n. 16/2025/DELC)" e che "è sufficiente che il Presidente, a seguito delle citate sentenze della Corte costituzionale n. 1/2024 e n. 120/2024, disponga officiosamente il proseguimento della parifica del rendiconto generale della Regione Siciliana, esercizio finanziario 2021".

¹¹ Nel richiamare gli esiti del giudizio definito con sentenza delle Sezioni Riunite della Corte dei conti in speciale composizione n. 4/2024 DELC del 4/5/2024 e il rinvio "alle Sezioni Riunite territoriali per quanto di competenza", la Regione prospetta che il giudizio "di rinvio (se di "rinvio" si tratta) debba proseguire entro i limiti della residua cognizione all'esito della decisione resa dal giudice dell'impugnazione" e "non può che essere circoscritto ai motivi contenuti nel ricorso e ivi ritenuti assorbiti, rispetto ai quali.....ha in concreto ritenuto leso il principio del contraddittorio, con pregiudizio della propria sfera giuridica". In tale ottica sottolinea che "le questioni residue" nel "giudizio di rinvio" devono essere "limitate a quelle devolute al giudice a quo per effetto dell'impugnazione da parte della Regione della decisione 1/2024/PARI, questioni dichiarate assorbite dalla SS.RR. in sp. comp. in virtù del carattere pregiudiziale della questione che è stato ivi oggetto di accoglimento. In particolare, si tratta, entro i termini in cui sono state da codesta Corte riproposte e aggiornate ai fini del contraddittorio nella presente fase del giudizio di parifica attraverso l'Ordinanza n. 7/2026/SS.RR./PARI:

contenuti nel ricorso non presi in esame dal Giudice del riesame;

b) ha, comunque, dedotto in ordine alle osservazioni e alle conclusioni cui pervengono i Magistrati istruttori e alle specifiche sollecitazioni al contraddittorio contenute nelle relazioni istruttorie;

c) ha offerto all'esame argomentazioni articolate in riscontro ai plurimi profili di interesse ai fini della indicazione dei valori da includersi nella decisione finale;

3.- si è svolto nell'adunanza di pre-parifica (12 marzo 2026) il contraddittorio funzionale alla parifica del "*Rendiconto generale della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2021*" su tutti i temi singolarmente evidenziati in calce alle bozze delle relazioni istruttorie.

oOoOoOoOoOo

In limine, ed in ordine alla eccezione formulata dalla Regione Siciliana (perimetro del giudizio di rinvio e degli argomenti cui circoscrivere il contraddittorio) va dato atto che in sede di adunanza di pre-parifica, pur a fronte di un richiamo al tema introdotto effettuato dai Rappresentanti dell'ente locale, si è dato corso ad un contraddittorio articolato su tutti i profili di interesse istruttorio prospettati nelle relazioni di deferimento.

Per cui - ferma restando ogni valutazione del Collegio sul merito dell'eccezione - per gli aspetti di stretta legalità e di immediato interesse per l'Ufficio del Pubblico Ministero l'accettazione del contraddittorio (anche oltre i temi oggetto di specifica eccezione) ha assicurato - a fronte dei chiarimenti

- della questione di cui alla lett. "a)" del punto "A" del dispositivo della decisione di parifica a suo tempo impugnata, avente per oggetto il residuo attivo relativo all'accertamento n. 773 assunto con decreto dirigenziale n. 265 del 14 maggio 2002 sul capitolo 4919 dell'importo di euro 6.943.097,69 (DIPARTIMENTO DELL'AMBIENTE);

- della questione di cui alla lett. "o)" del punto "A" del dispositivo della medesima decisione, avente ad oggetto il prospetto relativo al Risultato di amministrazione e in particolare il capitolo di spesa 413416 in quanto non incluso all'interno del perimetro sanitario;

- della questione di cui alla lett. "b)" del punto "D" del dispositivo della ridetta decisione, avente ad oggetto il prospetto relativo al Risultato di amministrazione e in particolare il Fondo contenzioso;

- della questione di cui alla lett. "d)" del punto "D" del dispositivo della decisione citata, avente ad oggetto la quota relativa agli Altri vincoli, nella misura in cui registra economie vincolate per l'importo di euro 375.823.190,00".

sollecitati e di quelli pervenuti - il pieno esercizio del diritto di difesa e la ritualità del confronto nel rispetto dei canoni di garanzia ribaditi in ultimo nella sentenza che ha operato il rinvio dinanzi a codeste Sezioni Riunite¹².

oOoOoOoOoOo

Le valutazioni appresso rassegnate dall'Ufficio di Procura Generale:

- muovono dalla natura del giudizio di parificazione - in cui coesistono nell'esito finale due componenti autonome, la decisione e la annessa relazione¹³ - e prendono in esame le voci espressamente contestate in istruttoria la cui refluenza comporta effetti sul valore dei saldi da attestarsi con la decisione finale¹⁴;
- ripropongono all'esame - richiamandone integralmente le considerazioni, le osservazioni critiche e le conclusioni - le valutazioni già rassegnate da questo Ufficio di Procura Generale in occasione della adunanza delle Sezioni Riunite del 22 novembre 2023, alla luce, tuttavia, del contenuto della memoria depositata dalla Regione e degli elementi emersi durante il contraddittorio del

¹² Cfr. Sezioni Riunite in speciale composizione, sent. n. 4/2024/ Delc, pag. 44 e 45: "24. Tale onere comporta che, in caso di incertezza e non riconoscibilità del potenziale impatto delle questioni poste dalla relazione dell'istruttore sulla regolarità dei saldi (a causa del tenore meramente istruttorio delle richieste, ovvero per il carattere meramente gestionale delle irregolarità rilevate, suscettibile di rilevare solo per la "relazione annessa"), è onere del giudice dissipare tale incertezza, prima della deliberazione, attraverso le forme evocate dagli artt. 7 c.g.c. e 101 c.p.c. (così Sezione regionale di controllo per il Molise, ordinanza n. 10/2023/PARI; Sezione regionale di controllo Abruzzo, decisione n. 199/2023/PARI; Sezione regionale di controllo per la Toscana, decisione n. 131/2022/PARI; Sezione regionale di controllo per la Campania, pronuncia di accertamento n. 113/2020/PRSP; Sezione regionale di controllo per il Piemonte decisione n. 237/2014/PARI, Sezione regionale di controllo per la Sicilia, n. 108/2018/QMIG)", e pag. 51 "30.8. È quindi dovere del giudice (e diritto delle parti) emettere una decisione che evidenzi se il saldo possa essere riformulato oppure se l'irregolarità ha minato strutturalmente l'attendibilità dei fatti rappresentati, al punto da condurre ad una decisione di non parifica del sistema dei saldi espressi dal rendiconto generale".

¹³ Cfr. sent. n. 4/2024/ Delc, pag. 39: "17.1. Tale sincretismo caratterizza il giudizio di parificazione, il cui esito, sin dall'origine, si articola in una decisione e una annessa relazione (art. 39 e 41 r.d. n. 1214/1934), nell'ambito di una procedura unitaria che però porta all'emissione di "giudizi" di natura diversa: la decisione, vincolante e capace di formare un giudicato sul saldo ad una certa data (C. cost. sent. n. 244/2022 e SS.RR. spec. comp. n. 20/2021) e la relazione, priva di tali effetti, in quanto costituente un controllo "collaborativo" (SS.RR. spec. comp. n. 38/2024, n. 7/2022, n. 15/2023)".

¹⁴ Cfr. sent. n. 4/2024/ Delc, pag. 46: "25.2. Tale regola è altresì espressione generale del principio di previa contestazione delle irregolarità. È attraverso tale relazione, pertanto, che si determina la "regolarità" del contraddittorio, ai sensi dell'art. 7 c.g.c. e 100 c.p.c., tutte le volte che la decisione può avere effetti pregiudizievoli per il destinatario del controllo".

12 marzo 2026.

Tutto ciò premesso occorre ribadire che questa Procura Generale si è già espressa nel proprio atto depositato in funzione della decisione finale del Collegio sulla NON REGOLARITA' delle voci di bilancio¹⁵ poi analiticamente indicate nella deliberazione n. 1/2024/PARI, 100 e ss.

Ad oggi - in forza degli esiti dell'istruttoria che è seguita al deposito delle sentenze della Corte costituzionale n. 1/2024 e n. 120/2024¹⁶ - PERMANGONO LE IRREGOLARITA' RISCONTRATE con ogni obbligo di adeguamento che consegue al giudicato adottato da codeste Sezioni Riunite¹⁷.

Peraltro, la declaratoria di incostituzionalità determina l'irregolarità del saldo contabile correlato ed integra il presupposto della dichiarazione di non parifica parziale con ogni onere in capo alla Regione di provvedere con immediatezza (entro l'esercizio successivo alla intervenuta declaratoria) alla regolarizzazione¹⁸. Non parifica i cui effetti vanno valutati anche in funzione della violazione dei principi di veridicità, continuità ed equilibrio di bilancio e della irregolarità della programmazione e della gestione finanziaria con ogni effetto sulle scritture contabili degli esercizi finanziari successivi (principio di continuità di bilancio - Allegato 1 ai principi contabili del bilancio pubblico italiano, d.lgs. 118/2011 e s.m.i., n. 11).

¹⁵ Cfr. Requisitoria del Titolare dell'Ufficio di Procura Generale (prot. n. 254 del 22 novembre 2023) e le richieste conclusive per la dichiarazione di parifica del Conto del bilancio e del prospetto del risultato di amministrazione, con le eccezioni specificamente individuate, e per la dichiarazione di non parifica dello Stato patrimoniale e del Conto economico.

¹⁶ A seguito delle citate sentenze il supporto normativo che conferiva conformità a legge delle scelte operate all'atto della approvazione da parte della Giunta regionale è stato modificato dall'intervento del Giudice delle leggi adito dalle Sezioni Riunite regionali che ha dichiarato con sent. n. 1/2024 del 4 gennaio 2024 l'incostituzionalità delle norme sul finanziamento dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (A.R.P.A.), e con sent. n. 120 del 4 luglio 2024 l'illegittimità delle norme che regolavano il ripiano del disavanzo.

¹⁷ Cfr. SS.RR. in speciale composizione sentenza. n. 12/2025/DELC che ricorda che la funzione di certazione dei saldi compendiata nel giudizio di parifica è funzionale a garantire la capacità dell'ente "*di operare anche assicurando il rispetto degli obblighi di ripiano del disavanzo*" e l'effettiva "*sostenibilità finanziaria delle decisioni pubbliche in funzione della tutela degli equilibri di bilancio di cui l'accertamento dei saldi è antecedente contabile, logico e giuridico*".

¹⁸ Quanto agli effetti immediati, il giudicato di incostituzionalità intervenendo a distanza di tempo - e, nella specie, al termine di successivi esercizi finanziari in cui la gestione ha avuto corso - riscrive "ora per allora" il legittimo contesto normativo in cui sarebbe stato lecito operare e cristallizza l'irregolarità della spesa effettuata in forza della norma cassata.

Al contempo, così come già rappresentato in occasione della analoga requisitoria per l'esercizio finanziario 2020¹⁹, anche per l'esercizio finanziario in esame occorre prendere atto degli effetti indotti dalla dinamica degli interventi in sanatoria posti in essere dalla Regione Siciliana²⁰ e della circostanza che l'intervenuta correzione ha sterilizzato – anche se parzialmente – gli effetti distorsivi sul valore del risultato di amministrazione con l'effetto di riallineare i dati contabili ai principi di diritto e alle indicazioni del Giudice delle leggi nel rispetto delle previsioni dell'art. 42 del d.lgs. n. 118/2011²¹.

Ad oggi, pertanto, a seguito delle iniziative adottate la diversa "situazione finanziaria complessiva dell'ente", gli effetti delle manovre prudenzialmente adottate in termini di assorbimento dell' "impatto dell'irregolarità sul

¹⁹ cfr. precedente memoria di questo Ufficio di Procura Generale depositata per l'adunanza del 4 febbraio 2026, es. fin. 2020, *"All'esito del giudizio di parificazione vengono accertati dati contabili in relazione a una certa data (c.d. "saldo giudicato") e che tale saldo, in ossequio al principio di continuità ricollega i risultati conseguiti nella gestione trascorsa alla programmazione futura, all'interno di un "equilibrio dinamico" che concilia la legalità costituzionale dei conti e la necessità di stabilità finanziaria nel tempo, con il risultato di consentire di sanare le irregolarità e di impedire il trascinarsi dei relativi effetti sugli esercizi successivi. Oltre a ciò, la funzione dell'istituto della odierna parifica è l'accertamento della regolarità/irregolarità delle voci di spesa indicate nel rendiconto annuale, e la fisiologia della applicazione ha la finalità di inibire che le irregolarità riscontrate riverberino effetti (negativi) sulla dinamica della successiva gestione e di statuire che tali irregolarità siano corrette"*.

²⁰ Si tratta delle iniziative adottate nell'arco temporale della definizione del giudizio di legittimità costituzionale azionato e, comunque, prima della definizione del giudizio di parifica del rendiconto finanziario il cui esame è stato sospeso in attesa dell'esito del giudizio.

²¹ cfr. precedente memoria di questo Ufficio di Procura Generale depositata per l'adunanza del 4 febbraio 2026, es. fin. 2020, *"Tale attività, già realizzata, ha quindi introdotto nella odierna analisi elementi di novità nella valutazione della "dimensione" del valore della irregolarità - conseguente alla declaratoria di incostituzionalità delle norme impugnate accertata – che pur se cartolarmente invariata alla data del 31 dicembre dell'anno in esame (ed indicata nei valori riportati nella relazione di deferimento) è oggi - data di riesame e adozione della decisione collegiale - di entità diversa. Ne consegue che nel contesto del raffronto operato oggi dal Collegio tra l'esatta indicazione degli effetti delle pronunce di incostituzionalità ed i valori contabili ottenuti a sanatoria a seguito delle iniziative già adottate e concluse in autonomia dalla Regione siciliana, l'accertamento correlato ad una pronuncia di PARIFICA con le eccezioni puntualmente indicate non collida con la finalità di assicurare la veridicità dei dati a consuntivo specie laddove viene accertato che le correzioni apportate hanno determinato l'eliminazione della "ridondanza" sul saldo (SS.RR. in speciale composizione sent. n. 12/2025/DELC) e la ricostituzione degli equilibri in contestazione. In tal senso il Giudice delle leggi ha osservato che (Corte costituzionale, sentenza n. 4/2020) se non è necessario travolgere l'intera gestione già conclusa laddove si è basata su leggi allora vigenti, è possibile ridefinire le singole "espressioni finanziarie patologiche" prodotte nel tempo, ricalcolando il risultato di amministrazione secondo i canoni di legge"*.

bilancio” prospettano una dinamica di interventi correttivi che anticipano gli effetti fisiologici della pronuncia di parifica/non parifica cui consegue che le riscontrate irregolarità sono “in via di risoluzione” (deliberazione n. 10/SEZAUT/2025/INPR) e che sono già cessati gli effetti di trascinamento delle irregolarità sulle scritture contabili degli esercizi successivi.

oOoOoOoOoOo

Tutto ciò premesso - ferme restando le osservazioni già formulate nella requisitoria di questo Ufficio di Procura generale²² (cui si rinvia) - l’analisi oggi offerta al contraddittorio muove dall’aggiornamento delle conclusioni già rassegnate a fronte degli esiti delle integrazioni istruttorie disposte dal Collegio.

Per una migliore esposizione vengono prima trattate le questioni oggetto di ricorso da parte della Regione siciliana e su cui le Sezioni Riunite in speciale composizione non si sono espresse.

A. Residuo attivo di euro 6.943.097,69.

In proposito deve essere registrato che la Regione ha provveduto con la delibera di Giunta n. 312 dell’11/10/2024 - in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2023 - alla eliminazione dell’intero importo di euro 6.943.097,69 relativo al Dipartimento dell’ambiente (accertamento n. 773, D.D. n. 265/2002, cap. 4919).

Ciò evidenziato, per l’esercizio 2021 l’irregolarità permane.

B. Capitolo di spesa 413416.

La Regione nella propria memoria argomenta diffusamente e con dovizia di osservazioni in ordine alla natura (PO FESR Sicilia 2024-2020) del finanziamento che, se pur destinato a spese per emergenza Covid e per finalità sanitarie, è nella titolarità dell’Autorità di gestione del PO FESR.

Nella prospettazione del Magistrato istruttore la natura del finanziamento - pur se destinato a finalità sanitarie - non legittimerebbe l’inclusione del perimetro sanitario.

Ciò premesso, pur apprezzando le argomentazioni esposte in funzione

²² Cfr. Requisitoria del Titolare dell’Ufficio di Procura Generale (prot. n. 254 del 22 novembre 2023)

dell'impegno a preservare la finalità sanitaria della spesa del capitolo 413416, si condivide il rilievo del Collegio a fronte della necessità di assicurare che la natura e la finalità della spesa siano ricondotte nell'alveo di una coerenza formale che assicuri il rispetto formale dei principi contabili di chiarezza e veridicità.

E, in proposito, ferma restando la valutazione del Collegio, appare non derogabile l'adozione di correttivi per la *reductio ad unum* nell'ambito del perimetro sanitario di tutte le gestioni - anche se a valere su finanziamenti unionali - funzionali a sostenere la spesa sanitaria ed il perseguimento dei migliori livelli LEA.

C. Fondo contenzioso²³

²³ L'ammontare del contenzioso in essere al 1° gennaio 2021 è pari a euro 960.675.332,17 ed il fondo accantonato nel risultato di amministrazione è pari a euro 470.712.149,05. Il contenzioso sorto nel 2021 è pari a euro 196.657.837,47 e la stima del rischio di soccombenza è indicata nell'importo di euro 109.244.367,15. I rilevi formulati dal magistrato istruttore attengono a plurime criticità riconducibili alla quantificazione e verifica delle passività potenziali derivanti dai giudizi pendenti, nonché alle modalità di approccio del Collegio dei revisori alla verifica cui è preposto.

Quanto alla metodologia di stima sono oggetto di specifica notazione: 1) la mancata applicazione degli standard contabili: molti dipartimenti regionali (Infrastrutture, Rifiuti, Famiglia, etc.) non hanno utilizzato gli *standard* internazionali IAS 37 e OIC 31 per stimare il rischio di soccombenza; 2) l'eterogeneità dei criteri per determinare il valore delle liti (in alcuni casi si fa riferimento al solo capitale, mentre in altri si includono interessi, rivalutazione e spese legali); 3) la NON quantificazione di alcune liti: circa il 22,23% delle liti (1.244 su 5.595) è stato considerato di valore "indeterminabile" con ogni effetto di sicura sottostima del fondo; 4) l'inserimento non solo di liti pendenti ma anche di controversie già definite con sentenze esecutive per le quali non è stata adottata la procedura di cui all'art. 73 del decreto legislativo n. 118/2011; 5) la non corretta valutazione - e non solo in termini prudenziali - del rischio di soccombenza indicato pari a "zero" per 90 liti e a fronte di un importo di 171 milioni di euro. L'analisi ha peraltro evidenziato che tale valutazione è conseguente a impostazioni di *default* del sistema informatico o alla mancata disamina della natura del contenzioso alla luce degli orientamenti giurisprudenziali.

Criticità emergono anche in ordine ai profili di gestione informata dei dati sottesi al contenzioso: a) sebbene sia operativa una banca dati del contenzioso, mancano automatismi con i sistemi di contabilità regionale (SCORE) per l'aggiornamento degli impegni e dei pagamenti; b) emerge una incoerenza nei dati che l'esame evidenzia essere duplicati o relativi a contenziosi già conclusi e presenti nella banca dati con ogni evidenza sulla attendibilità del valore complessivo.

Quanto all'operato del Collegio dei revisori l'analisi evidenzia un non idoneo livello di approfondimento sul merito delle singole liti o su panel significativi in presenza di una interlocuzione con i Dipartimenti non seguita da una verifica della correttezza delle prospettazioni proposte. Peculiare è il rilievo che le somme stanziare nel capitolo (Cap. 215740) dedicato al fondo rischi spese legali sono

Nonostante le argomentazioni prodotte dalla Regione chiariscano l'origine tecnica delle discrasie rilevate — riconducibili alla migrazione verso il nuovo applicativo "Banca Dati Contenzioso" — e confermino la prudenza finanziaria degli accantonamenti effettuati, permangono criticità metodologiche nella fase di alimentazione dei dati.

Va osservato che nel contenzioso in cui è parte la Regione Siciliana fruisce del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato e, soltanto laddove si prospetti la contestuale presenza di un interesse regionale e di un interesse statale, è rappresentata in giudizio dall'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione Siciliana²⁴.

L'alimentazione del *data base* di monitoraggio strumentale alle iscrizioni in bilancio degli importi a garanzia appare, quindi, meno complessa di quanto prospettato essendo le Avvocature distrettuali dello Stato e l'Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione siciliana i soggetti naturali e necessari destinatari della notifica di ogni istanza per l'avvio di un giudizio (citazione e/o ricorso), sussistendo ex lege un unico ufficio regionale con competenza esclusiva in materia di gestione del contenzioso (anche extragiudiziale e ai fini della negoziazione preventiva alla eventuale instaurazione del giudizio) ed essendo ogni contenzioso azionato espressamente rubricato ai fini della individuazione del procuratore affidatario incaricato.

Ciò premesso, certamente condivisibile è la prospettazione del Magistrato istruttore sia in ordine alla disomogeneità dei criteri di stima che danno luogo a parametri di valutazione non omologabili, sia in riferimento all'elevata probabilità di insufficiente copertura del rischio che consegue alla presenza di un numero di contenziosi valutati a "rischio zero" non adeguatamente motivato.

Così come questo Ufficio di Procura Generale condivide il richiamo alla

state utilizzate per finalità non attinenti al contenzioso senza dimostrare la sussistenza di eccedenze utilizzabili. Ne emerge un quadro di insieme che evidenzia come l'operato dell'Amministrazione non è ancora in linea con i principi contabili.

²⁴ Ogni diverso patrocinio deve essere espressamente autorizzato dagli Organi politici di vertice dei singoli Assessorati, previo intervento dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato o dell'Ufficio Legislativo e legale che accerti i presupposti (anche per carenza di organico) e ne motivi, quindi, l'attualità.

immediata ed improcrastinabile necessità di un maggiore impegno dei Dipartimenti e degli Uffici competenti nell'attività di analisi delle ragioni sottese alle liti – anche alla luce degli esiti dei contenzioni analoghi pregressi – e, in tale prospettiva, prospetta l'opportunità della formalizzazione di un obbligo di controllo affidato all'Ufficio legislativo e Legale della Presidenza della Regione Siciliana, specie – ma non esclusivamente – in funzione della collaborazione alla quantificazione del rischio e degli oneri.

In diversi termini, la natura del contenzioso, l'indice di frequenza dell'impugnazione avverso atti ed attività, nonché la verifica dell'esito del contenzioso sollecitano la puntuale regolamentazione di una disciplina che veda corresponsabili le diverse articolazioni centrali e territoriali dei Dipartimenti regionali, non soltanto per l'inserimento *tout court* dei dati grezzi al sistema informatico, ma per la realizzazione di un'immediata istruttoria che fornisca elementi di dettaglio necessari ad operare una valutazione rigorosa e completa del rischio di soccombenza, comprensiva di tutte le voci accessorie, in stretta aderenza agli *standard* nazionali e internazionali (OIC 31 e IAS 37).

Pertanto, questo Ufficio di Procura Generale:

- richiama - ai fini della decisione e alla ridondanza sui saldi dei valori a copertura del rischio - la specifica conclusione del Pubblico ministero intervenuto in sede di giudizio di riesame attivato dalla Regione Siciliana attivato dinanzi alle Sezioni Riunite in speciale composizione²⁵ laddove la si è rimesso *“al prudente apprezzamento del Collegio in ordine alla fondatezza dello specifico motivo di gravame, tenuto conto dell'ampiezza delle somme accantonate nel Fondo contenzioso per l'anno 2021, di cui si dà atto negli atti impugnati”*);
- pur prendendo atto della capienza del fondo a tutela degli equilibri di bilancio, formula riserva di ulteriore approfondimento in occasione dell'esame di successivi esercizi finanziari a completamento degli obbligatori processi di affinamento delle tecniche di raccolta dati, verifica della natura del contenzioso e del valore dedotto in giudizio, nonché della valutazione del rischio di

²⁵ Cfr. pag. 24 della “Memoria conclusionale” della Procura generale nel giudizio n. 818/SR/DELC avverso il dispositivo, prot. n. 255 del 25.11.2023, della decisione sul Rendiconto generale della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2021, adottata dalla Corte dei conti, Sezioni Riunite per la Regione siciliana, nella camera di consiglio del 25.11.2023.

soccombenza e della necessaria e puntuale quantificazione delle somme da iscrivere a garanzia del rischio di soccombenza;

- prospetta la necessità che attraverso il monitoraggio costante dell'andamento del contenzioso in giudizio - specie tenuto conto dei diversi gradi di svolgimento - si proceda alla contestuale variazione (in aumento o in diminuzione) dei valori iscritti nel fondo;

- raccomanda l'attivazione della cennata dinamica virtuosa e l'adozione di un sistema di rilevazione e gestione unico - anche se settato su più livelli di accesso - cui corrispondano specifiche competenze e puntuali obblighi di adempimento, costruito su specifiche responsabilità e conseguenti imputabilità degli effetti correlati all'erronea quantificazione degli accantonamenti, laddove ciò determini un danno all'erario (insufficienza del fondo ed eventuale ricorso a manovre correttive);

- ritiene non procrastinabile l' "urgente reingegnerizzazione" delle procedure di acquisizione ed elaborazione dei dati e sollecita la massima attenzione nella fase di gestione dei dati - da improntarsi a rigorosi criteri di monitoraggio delle vicende giudiziarie pendenti - e nell'operare una tempestiva verifica degli esiti del giudizio e/o della definizione della vertenza anche in via transattiva.

Ciò premesso - a fronte della natura della pronuncia di irregolarità che impone l'obbligo di correzione delle scritture per gli importi dichiarati irregolari - si fa rilevare l'assenza nella relazione istruttoria di valori specifici ed espressamente quantificati di cui è contestata la non regolarità.

4) quota relativa agli Altri vincoli per l'importo di euro 375.823.190,00

Gli esiti del contraddittorio e l'analisi dei nuovi documenti acquisiti al giudizio confermano l'originaria prospettazione di irregolarità già evidenziata nella deliberazione n. 1/2024/PARI poi annullata.

La conclusione secondo cui il vincolo di 375,8 milioni di euro è stato apposto "in assenza dei presupposti per l'applicabilità dell'art. 1, comma 823, del D.L. n. 178 del 2020" appare coerente con il quadro normativo di riferimento.

E ciò per plurime ragioni:

- la prima (peraltro già enunciata dalla Procura Generale in sede di

impugnazione della delibera n. 1/2024/PARI²⁶) secondo cui *“il mantenimento del vincolo in questione non può essere ricondotto ad una autonoma apposizione di uno o più vincoli da parte della Regione, poiché ciò contrasterebbe con l’art. 42, comma 5, lettera d), del d.lgs. n. 118/2011, che impedisce ad enti con un piano di rientro dal disavanzo in corso di attribuire un vincolo di destinazione ad alcune entrate straordinarie non aventi natura ricorrente”*;

- la seconda in ragione dell’argomento che, così operando, la Regione Siciliana ha apposto un vincolo contabile in carenza del titolo che ne legittima l’apposizione, *recte* in assenza di copertura di legge.

L’istruttoria - anche a seguito del contraddittorio in ultimo instaurato - dà conto della apposizione di un vincolo di destinazione delle somme in funzione di (encomiabili, ma non legittime) esigenze prudenziali (non erano *“ancora definitivamente accertati gli importi da ristorare per la perdita di gettito fiscale subita a causa dell’emergenza epidemiologica del 2020”* e *“la permanenza del vincolo sarebbe finalizzata alla loro restituzione allo Stato”*²⁷).

L’immediata evidenza ai fini del presente giudizio è che così operando - e, quindi, mantenendo vincolata una somma che non costituisce *“debito certo”* verso lo Stato - si è dato corso ad un peggioramento del risultato di amministrazione, peraltro sottraendo risorse alla libera disponibilità del bilancio regionale.

Ed ancora, merita di essere evidenziato che se per le somme non era intervenuta da parte del MEF alcuna determinazione dell’obbligo e/o del valore da restituire, si prospetta come più aderente ai principi contabili che tali somme fossero appostate nella quota libera o, al più, in un fondo rischi. E ciò in quanto resta comunque inibita l’iscrizione tra gli *“Altri vincoli”* in assenza di una destinazione specifica;

- la terza, non ultima per rilevanza ed effetti logico - giuridici, è che laddove

²⁶ Cfr. pag. 26 della *“Memoria conclusionale”* della Procura generale nel giudizio n. 818/SR/DELC avverso il dispositivo, prot. n. 255 del 25.11.2023, della decisione sul Rendiconto generale della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2021, adottata dalla Corte dei conti, Sezioni Riunite per la Regione siciliana, nella camera di consiglio del 25.11.2023

²⁷ Cfr. pag. 25 della *“Memoria conclusionale”* della Procura generale nel giudizio n. 818/SR/DELC avverso il dispositivo, prot. n. 255 del 25.11.2023, della decisione sul Rendiconto generale della Regione Siciliana per l’esercizio finanziario 2021, adottata dalla Corte dei conti, Sezioni Riunite per la Regione Siciliana, nella camera di consiglio del 25.11.2023.

effettivamente il vincolo apposto fosse stato necessario è certamente contraddittorio (e, comunque in oggettiva distonia logica) che le somme vincolate in vista della restituzione siano state interessate dalla legge regionale n. 16/2022 che le ha indirizzate a finalità diverse.

Ne consegue l'irregolarità del vincolo di euro 375.823.190,00, apposto "in assenza dei presupposti per l'applicabilità dell'art. 1, comma 823, del D.L. n. 178 del 2020".

oOoOoOoOoOo

In ordine alle osservazioni/rilievi e all'esame delle relazioni istruttorie si rassegna quanto segue.

1. Il ciclo del bilancio - Va premesso che nell'anno in esame è proseguita l'adozione di interventi per contrastare gli effetti della crisi pandemica.

In ordine al tema del sostegno alla finanza regionale, la Sicilia ha beneficiato:

- di una riduzione del contributo alla finanza pubblica per complessivi 93 milioni di euro in forza di accordi intervenuti con lo Stato;
- di una maggiore disponibilità finanziaria potendo utilizzare le quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione senza l'obbligo di scorporare dal disavanzo la quota minima obbligatoria accantonata per il fondo anticipazioni di liquidità.

L'istruttoria dà conto della assegnazione alla Regione di risorse aggiuntive per il settore sanitario (ad es. per vaccini, farmaci, alberghi sanitari, per il monitoraggio dei pazienti ex COVID) e per il sostegno ad operatori economici (ed es. sono stati rifinanziati fondi per le imprese di trasporto pubblico e stanziare somme per categorie particolarmente colpite - degli eventi e della ristorazione nei centri storici, il settore dei matrimoni, parchi tematici, acquari).

Nel periodo i consumi delle famiglie hanno registrato un rimbalzo del 4,9%, mentre gli investimenti hanno visto un incremento notevole del 16,1%, trainati dall'edilizia pubblica e dalle transazioni immobiliari.

L'occupazione è cresciuta dello 0,4%, un dato non sufficiente a tornare ai livelli pre-crisi.

Il tasso di disoccupazione è salito al 19%, mantenendo un forte divario con il dato nazionale del 9,7%.

Viene registrata una forte crescita nei settori petrolifero (+68,9%) e

manifatturiero (+41,3%).

Ciò premesso²⁸, il quadro preso in esame evidenzia un impegno della Regione nella rivisitazione del metodo e all'adeguamento alle osservazioni formulate dalla Magistratura contabile.

Ciò che emerge dall'istruttoria è che la Regione, pur giustificando gli scostamenti previsionali del PIL con l'eccezionale incertezza del periodo pandemico, ha accolto le sollecitazioni alla implementazione della trasparenza e alla conformazione delle metodiche di rilevazione ad un maggiore rigore statistico da sottendere ai documenti di programmazione.

Va dato atto, inoltre, che se da un lato i dati consuntivi del biennio 2022-2023 sembrano riabilitare, *ex post*, l'ottimismo delle stime iniziali, resta impregiudicata la valutazione critica in ordine alla gestione dei fondi comunitari oggettivamente connotata non soltanto dalla carenza di copertura amministrativa - che condiziona l'attività delle strutture deputate alla gestione - evidenziata dal Magistrato relatore ma anche dalle endemiche patologie del sistema di perseguimento degli specifici obiettivi di sviluppo e coesione sottesi all'uso delle risorse unionali.

Il richiamo è alle criticità collegate alla programmazione delle iniziative, al dettaglio non elevato della progettazione che richiede successive integrazioni, alla non fluida gestione delle procedure di realizzazione degli obiettivi programmati nei tempi originariamente stabiliti, E ciò, con ogni conseguente effetto di sforamento dei costi da progetto, della necessità di varianti e del rallentamento dell'azione di realizzazione ed effettivo completamento delle iniziative utili a registrare effetti stabili sul prodotto regionale lordo.

2. Le risultanze generali del rendiconto - A fronte dei rilievi formulati, l'Ufficio di Procura Generale - in adesione alla prospettazione del magistrato istruttore - conferma la perdurante attualità delle criticità/irregolarità rilevate nella relazione e, al contempo, registra percorsi di progressivo allineamento della

²⁸ In ordine al tema di indagine dedotto in contraddittorio va ricordato che il Magistrato istruttore ha evidenziato incongruenze tra il Documento di economia e finanza regionale (DEFR) per gli anni 2021-2023 (DGR n.281 del 1° luglio 2020) e la relativa Nota di aggiornamento (DRG n.497 del 5 novembre 2020), affermando che dal confronto delle stime del PIL tendenziale tra i due documenti, nella Nota di aggiornamento al DEFR si osservano ritmi di crescita per gli anni 2022 e 2023 in Sicilia superiori a quelli nazionali, dinamica in disaccordo con quanto riportato nel DEFR.

Regione alle osservazioni del Collegio.

In proposito:

a. va sottolineato che permangono:

- discrepanze negli elenchi analitici delle risorse accantonate e vincolate. A fronte della discrasia di circa 44,2 milioni di euro tra i prospetti allegati e il Conto del bilancio, la Regione ha riconosciuto l'anomalia. Per quanto di immediato interesse, il superamento del rilievo appare garantito dall'impegno formale dell'Amministrazione ad adeguare le scritture contabili secondo le indicazioni già evidenziate dal Magistrato istruttore a partire dal rendiconto 2024;

- irregolarità delle variazioni di bilancio post-chiusura esercizio. In ordine all'adozione di decreti dirigenziali di variazione intervenuti dopo il 31 dicembre, la Regione, pur ribadendo la legittimità originaria dei provvedimenti, ha dichiarato di aver cessato tale prassi dall'esercizio 2023.

Ciò che emerge, quindi, è che l'adesione alle censure della Corte ristabilisce, per il futuro, il rispetto del principio di annualità e perentorietà dei termini di chiusura del bilancio;

b. quanto agli effetti della sentenza n. 120/2024 e al ripiano del disavanzo occorre evidenziare che - sebbene l'Amministrazione sostenga che il recupero sia stato comunque conseguito integralmente entro il 2022 - non può ritenersi superata la censura del Collegio sulla sottostima degli stanziamenti per il recupero del disavanzo 2021, pari a 100 meuro a fronte dei circa 2 mld di euro richiesti dalla normativa statale.

In proposito, a fronte della divergenza di metodo sulle modalità di calcolo e in ordine all'imputazione dei recuperi, resta ferma permanenza del profilo di irregolarità.

3. Il risultato di amministrazione - parte vincolata e destinata - In sede di contraddittorio del 12 marzo 2026, l'Amministrazione ha ribadito la legittimità del proprio operato, confermando quanto già dedotto nelle memorie scritte.

In particolare, gli argomenti difensivi mirano a supportare la scelta di detrarre gli accantonamenti al FCDE anche dai capitoli vincolati privi di avanzo o con capienza insufficiente.

Nel convenire con le osservazioni formulate dal Magistrato istruttore²⁹ e con il

²⁹ Ciò che viene evidenziato dal Magistrato istruttore è che: a. al 31 dicembre 2021, la parte vincolata del risultato di amministrazione ammonta complessivamente a euro 5.275.830.845,08, somma ripartita

rilievo formalizzato - i cui profili di irregolarità mantengono attualità - si ribadisce che appare corretto il percorso/procedimento indicato dal Collegio per la quantificazione della quota vincolata in forza del quale i saldi delle lettere C ed E del risultato di amministrazione sono soggetti a rideterminazione con un incremento per entrambi di euro 8.433.391,44, a rettifica dell'indebita sottrazione degli accantonamenti al fondo.

Quanto, infine, alle questioni sottoposte al contraddittorio³⁰ va registrata la correttezza della precisazione secondo cui anche a fronte della conferma dei rilievi formulati l'effettiva necessità di manovre correttive appare superata dall'evoluzione della situazione finanziaria come desumibile, al momento, dagli schemi di rendiconto relativi agli esercizi 2022 e 2023 depositati ai fini della relativa parificazione.

tra: vincoli da leggi e principi contabili per euro 20.500.542,78, vincoli da trasferimenti per euro 3.999.974.778,48, vincoli formalmente attribuiti dall'ente per euro 475.355.523,82 e altri vincoli per euro 780.000.000,00; b. l'elenco analitico delle risorse che hanno determinato la generazione di tale posta contabile è stato giudicato non pienamente conforme ai principi contabili. Molti capitoli di entrata risultano esposti senza una correlazione specifica ai capitoli di spesa, rendendo difficile ricostruire il quadro informativo; c. sussistono incongruenze nel procedimento di quantificazione della parte vincolata a causa della inesatta nettizzazone degli accantonamenti al Fondo crediti di dubbia esigibilità. Tale operazione ha generato dei valori negativi che sono stati portati in detrazione dall'ammontare complessivo della parte vincolata che, con un indebito abbattimento della stessa ha, conseguentemente, migliorato artificialmente il risultato di amministrazione.

³⁰ Nella relazione formalizzata in atti il Magistrato istruttore ha ritenuto necessario avviare specifico confronto in particolare: 1. sulla questione della "sottrazione degli importi degli accantonamenti al FCDE anche da quei capitoli/aggregati contabili di natura vincolata che non esponevano alcun avanzo (oppure un avanzo non capiente), con conseguente determinazione di valori negativi portati in detrazione dall'ammontare complessivo della parte vincolata e realizzazione di un indebito abbattimento della parte vincolata (e conseguente indebito miglioramento del risultato di amministrazione)"; 2. sulla questione "concernente l'inclusione, all'interno della somma iscritta alla voce "Altri vincoli" del prospetto relativo al risultato di amministrazione, dell'importo di euro 375.823.190,00, in assenza dei presupposti per l'applicabilità dell'art. 1, comma 823, del decreto-legge n. 178 del 2020, nonché in funzione di un impiego non coerente con le finalità indicate da quest'ultima norma (restituzione allo Stato), bensì al compimento a copertura di altre spese (legge regionale n. 16 del 2022); 3. sulla questione "in ordine al residuo attivo relativo all'accertamento n. 773 assunto con decreto dirigenziale n. 265 del 14 maggio 2002 sul capitolo 4919 dell'importo di euro 6.943.097,69 che appare irregolare in assenza di dimostrazione dei presupposti della sua iscrizione e del suo mantenimento in bilancio, non riguardando, infatti, un credito esigibile, ma somme la cui erogazione da parte dello Stato è prevista solo in via eventuale al verificarsi di determinati eventi connessi a situazioni emergenziali (per la precisione, qualora si configuri la necessità di finanziare interventi previsti da una Ordinanza di Protezione Civile)".

4. La gestione delle entrate – L’istruttoria dà evidenza che nella gestione delle entrate la Regione ha operato su due fronti:

- la cancellazione dei residui e lo stralcio delle poste inesigibili (residuo attivo del Dipartimento dell’energia di euro 86.446,24³¹) o sovrastimate (residuo attivo del Dipartimento dell’energia di euro 73.889,32³²) necessaria a prevenire avanzi di amministrazione fittizi;

- la verifica dei crediti certi da mantenere in bilancio (residuo attivo del Dipartimento dell’acqua e dei rifiuti di euro 2.664.767,30³³) per garantire la continuità delle azioni di recupero e la solidità finanziaria dell’ente.

In proposito, ed atteso l’esito della interlocuzione con l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina datato 4 settembre 2025, si sottolinea la necessità di operare con immediatezza con l’attivazione dell’ingiunzione fiscale ex RD n. 639/1910 nei confronti dell’Ente in liquidazione osservando che, a differenza di quanto sostenuto nella memoria dalla Regione Siciliana, in assenza di prova certa della formalizzazione dell’iniziativa di recupero, il residuo attivo in questione NON risulta assistito da concrete ed idonee garanzie a conferma *“della sua permanenza in bilancio fino all’esito delle procedure intraprese”*.

In assenza di alcun aggiornamento in sede di memoria e di successivo contraddittorio permangono le irregolarità relative ai capitoli di contabilizzazione delle entrate tributarie:

- l’irregolarità del capitolo 219202 nella misura in cui non registra la spesa di euro 72.841.720,80;
- l’irregolarità del capitolo 219205 nella misura in cui non registra la spesa di euro 394.003,54;
- l’irregolarità del capitolo 1200 nella misura in cui non registra l’entrata di euro 72.841.720,80;
- l’irregolarità del capitolo 1400 nella misura in cui non registra l’entrata di euro 394.003,54.

Tale mancata contabilizzazione, pur non incidendo sui saldi di bilancio, costituisce irregolarità contabile anche ai sensi dell’art. 36, della legge regionale

³¹ Il riferimento è alla Soc. La Reale S.r.l. che eserciva la concessione mineraria per acque minerali denominata “Gerasia” sita in Ali (ME).

³² Il riferimento è al cap. 1815 “Proventi derivanti dai canoni di produzione delle cave”

³³ Il riferimento è al residuo attivo registrato sul capitolo 5414 relativo al credito vantato nei confronti dell’ATO ME2, di importo pari a euro 2.664.76.

della Regione Siciliana n. 8 del 2000.

5. L'andamento della spesa – In ordine al capitolo di spesa n. 476521 (Spese per l'espletamento dei servizi di trasporto pubblico locale: verifica adeguamento alla Decisione n.v2/2022 delle S.S.R.R. per la Regione Siciliana ed esame dell'esercizio 2021) le acquisizioni istruttorie³⁴ evidenziano il complesso percorso di regolarizzazione del Trasporto Pubblico Locale (TPL) culminato:

- con il superamento della peculiare condizione di "esercizio in distonia" con la disciplina unionale antecedente al 1° luglio 2025;
- con l'affidamento con gara ad evidenza pubblica dei servizi di trasporto pubblico locale;
- con la contestuale (31 marzo 2025) riconduzione dell'Azienda Siciliana trasporti nell'alveo delle società in *house providing* affidataria a seguito di contratto di servizio di specifici servizi di trasporto pubblico locale extraurbano.

Si tratta di iniziative che sanano a decorrere dal 2025 – e, comunque, da data successiva al 31.12.2021 - le oggettive criticità del passato in ordine alla violazione delle regole unionali sulla concorrenza e sulla obbligatoria identificazione del contraente concessionario con procedura aperta.

Ne consegue che l'attivazione di percorsi di efficientamento dei processi di liquidazione e la formalizzazione di supporti normativi e provvedimentali a sostegno della legittimità della spesa, anche se indici di un virtuoso *revirement* gestionale, non consentono di superare il rilievo formalizzato dal magistrato istruttore.

Permangono, quindi, pur a fronte del dichiarato ricorso all'istituto dell'indennizzo ex art. 2041 c.c. - peraltro in assenza di alcun riscontro della Regione Siciliana in ordine all'effettivo avvio di azioni giudiziarie da parte dei concessionari del servizio cui far conseguire il legittimo accertamento dell'importo da corrispondere all'esito della necessaria e preventiva mediazione – i presupposti per la declaratoria di irregolarità dell'intero impegno di spesa di euro 88.940.374,03 a valere sul capitolo 476521, non costituendo valido titolo né i contratti nulli, né i successivi atti di proroga ex art. 92, c. 4-ter, d.l. n. 18/2020.

Si concorda, infine, sulla prospettazione del magistrato istruttore in ordine alla

³⁴ Nella memoria della Regione Siciliana si richiama la nota del Dipartimento delle Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti prot. n. 9890 del 06/03/2026

regolarità degli impegni registrati sul capitolo n. 476521, per un totale di euro 66.262.417,46, a titolo di trasferimenti destinati ai Comuni di Catania, Messina e Palermo, in ragione della differente base normativa per la quale gli enti locali in questione hanno svolto il servizio pubblico locale di trasporto, nella considerazione che l'affidamento *in house* costituisce un modello organizzativo in armonia con il diritto eurounitario e nazionale di riferimento.

6. Il fondo crediti dubbia esigibilità (FCDE) - Il FCDE 2021 di circa 298,5 milioni di euro è considerato regolare, avendo recepito le indicazioni della Corte dei conti in sede di parificazione.

Tuttavia, permangono criticità legate al mancato allineamento al principio di competenza potenziata, nonostante le correzioni documentali apportate all'allegato 10 che esponeva al 31.12.2021 dati non corretti per la quantificazione dell'importo minimo del Fondo (tanto da essere oggetto di osservazioni e richieste di correzione da parte del Collegio dei Revisori).

Al contempo, l'affidabilità delle scritture contabili resta quindi subordinata al definitivo superamento della contabilità per cassa a favore della corretta imputazione per competenza.

Inoltre, appare condivisibile la prospettazione del Magistrato istruttore che evidenzia che la nettizzazione delle quote accantonate a titolo di FCDE delle entrate al contempo vincolate - relative a trasferimenti e per vincoli formalmente attribuiti dall'ente - dalla parte vincolata del risultato di amministrazione non è stata operata in maniera conforme ai principi contabili nei termini esposti con effetti specifici sul risultato di amministrazione al 31.12.2021.

7. Il fondo contenzioso (FC) - Si rinvia a quanto esposto al precedente punto C) pag. 10 e ss.

8. Il fondo perdite società partecipate (FSP) - Sulla scorta delle risultanze emerse dalla memoria difensiva va dato atto che per la gestione del fondo perdite società partecipate la Regione Siciliana ha operato in adesione ai rilievi della Corte dei conti. Vi è evidenza di una rivisitazione dei valori iscritti e della conseguente rettifica contabile dei dati del rendiconto 2021.

Ciò che si rileva è che la Regione *“condividendo le considerazioni espresse da Codesta Corte con riferimento alla determinazione del Fondo perdite società partecipate per il*

rendiconto 2021” ha quantificato l’onere in euro 18.325.955,27, impegnandosi a regolarizzare gli effetti degli scostamenti nelle scritture degli esercizi successivi al 2023.

Si tratta di un processo che, pur assicurando una rappresentazione più fedele degli oneri potenziali derivanti dagli organismi partecipati, lascia invariata l’irregolarità a valere sull’esercizio finanziario 2021 quantificata in euro 18.327.380,11.

9. Il fondo accantonamento per i residui perenti (FARP) - Le deduzioni della Regione in merito alla gestione del fondo accantonamento residui perenti, riscontrano le inesattezze contabili³⁵ e motivano le reiscrizioni delle somme, comprese quelle verso enti in fallimento.

Pur confermando la sostenibilità del bilancio e la regolarità delle procedure rispetto agli equilibri finanziari, la Regione riconosce la complessità nel monitoraggio dei residui, con una copertura del fondo che punta al 70% nel rispetto della normativa vigente.

Ferma restando la riferibilità dei rilievi al 31.12.2021, l’Ufficio di Procura Generale, fatte salve le determinazioni del Collegio, si riserva di operare successive verifiche in occasione dell’esame dei rendiconti relativi agli esercizi successivi.

10. I debiti fuori bilancio (DFB) - Nonostante l’articolata e motivata prospettazione di argomenti critici da parte del Magistrato istruttore né nella memoria, né in sede di contraddittorio la Regione Siciliana ha preso posizione sulle osservazioni formulate in ordine al tema dei debiti fuori bilancio³⁶.

³⁵ L’analisi del magistrato istruttore rileva: a) criticità specifiche riguardanti alcuni settori (in particolare: sanità, istruzione e formazione, beni culturali e infrastrutture) e mette in evidenza discrepanze tra evidenze contabili, nonché la mancanza di documentazione in ordine ad alcune partite di spesa remote; b) la consistenza dello *stock* dei debiti come connotata da una progressiva riduzione dovuta a operazioni di reiscrizione, cancellazioni massive e revoche amministrative. Si sottolinea quindi che la congruità degli accantonamenti finanziari viene considerata lontana dai parametri di copertura previsti dalla normativa sulla contabilità armonizzata atteso che il fondo deve essere incrementato annualmente di almeno il 20% con l’obiettivo finale di coprire il 70% dell’ammontare totale dei residui perenti.

³⁶ In particolare dall’istruttoria emerge che 1.1 Debiti fuori bilancio di esercizi pregressi I DFB relativi ad esercizi precedenti (2018, 2019 e 2020) e non ancora riconosciuti nel 2021 sono esclusivamente

Ne consegue che va fatto richiamo a quanto già evidenziato dal Collegio in ordine al ritardo nel riconoscimento dei debiti e alle refluenze sul risultato di amministrazione.

Pienamente condivise sono poi le conclusioni cui perviene il Magistrato istruttore nella relazione predisposta in funzione dell'odierno giudizio e, in particolare:

riferiti ad obbligazioni pecuniarie maturate senza la previa adozione dei procedimenti correlati alla regolare assunzione dell'impegno di spesa (lett. e) art. 73, comma 1, D.lgs. 118/2011). Le predette partite debitorie sono state approvate con delibera di giunta ma non si è ancora concluso l'iter di riconoscimento, alimentando il rischio di contenziosi e l'aumento di interessi di mora. È stata segnalata l'esistenza di DFB riconosciuti e non impegnati, ovvero parzialmente impegnati (talvolta per evitare duplicazioni di pagamenti in presenza di pignoramenti - Corpo forestale - ovvero senza una precisa motivazione - Protezione civile); 1.2 Debiti fuori bilancio relativi all'esercizio finanziario 2021) L'Amministrazione ha adottato una pratica virtuosa presentando disegni di legge con cadenza mensile per accelerare l'emersione dei debiti e limitare oneri aggiuntivi come interessi e spese legali. Si sottolinea, però, che tale tempistica procedurale dispiega appieno il suo effetto migliorativo solo e soltanto in relazione ai DFB lett. a), per i quali vige una procedura accelerata: se l'ARS non si esprime entro 30 giorni dalla proposta la legittimità si intende riconosciuta; 1.3 Debiti fuori bilancio lett. a) anno 2021 - 1.3.a. Debiti fuori bilancio 2021 lett. a) riconosciuti - 1.3.b. Debiti fuori bilancio 2021 lett. a) non riconosciuti) L'importo complessivo di DFB riconosciuti nell'esercizio 2021, pari a euro 25.861.971,55, è riconducibile esclusivamente a DFB relativi alla lett. a) (mole più cospicua: Attività produttive; percentuale maggiore di incidenza degli interessi: Salute). Per la quasi totalità dei DFB lett. a) del 2021 che sono stati riconosciuti, il capitolo di copertura è il 215740 "*Fondo rischi contenzioso spese legali*", dal quale, attraverso variazioni di bilancio, vengono rimpinguati i singoli capitoli su cui viene imputata la spesa. I DFB dell'esercizio 2021 lett. a) non riconosciuti, per un valore di euro 9.265.637,27, sono stati riconosciuti nel 2022. Nel 2021 l'intero importo delle partite debitorie era ricompreso nell'apposito accantonamento, alla voce "*Altri accantonamenti*"; 1.4 Debiti fuori bilancio lett. e) anno 2021) Nell'esercizio 2021 non sono stati riconosciuti DFB lett. e), sorti nel corso dell'esercizio o relativi ad esercizi precedenti. Viene analizzata la mole dei debiti maturati nel 2021 e non riconosciuti. Poiché tale tipologia di debiti, che derivano dall'acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa, richiede obbligatoriamente l'approvazione di una legge regionale, si rileva sia la costante inerzia dell'ARS che non li approva tempestivamente, che il danno derivante dal "trascinamento" delle passività sugli esercizi futuri. Solo a partire da ottobre 2023 è stata registrata un'inversione di tendenza con il riconoscimento di alcune partite del 2021; 1.5 Accantonamento per debiti fuori bilancio) Si descrive l'obbligo contabile di "congelare" determinate somme nel risultato di amministrazione per garantire la copertura finanziaria di passività già emerse ma non ancora regolarizzate. In attesa del formale riconoscimento e della copertura dei DFB, l'Amministrazione deve accantonare le somme necessarie in un apposito Fondo rischi, inserito tra gli "*Altri accantonamenti*". Si rimarca che l'esistenza di questo fondo non esonera dall'obbligo di riconoscere il debito: il fondo è "non impegnabile" e serve solo a garantire la stabilità finanziaria fino a quando la procedura di riconoscimento non sia conclusa, permettendo così al debito di rientrare nel normale ciclo di bilancio. Si descrivono, infine, le singole voci ricomprese negli altri accantonamenti.

- l'apprezzamento della sistematicità e periodicità della procedura adottata dall'Assessorato regionale dell'Economia e dalla Ragioneria generale della Regione in materia di procedimento di riconoscimento dei DFB, considerato che la predisposizione di DDL mensili viene incontro alle esigenze di tempestività nella emersione degli stessi;

- l'argomentata prospettazione - nel rispetto del principio della separazione dei poteri - delle *"gravi conseguenze giuridiche dell'inerzia dell'A.R.S. nel riconoscimento di tali DFB, in particolare naturalmente di quelli di cui alla lett. e), che non godono della procedura semplificata di silenzio - assenso prevista dall'art. 73 del d. lgs. n. 118/2011 per i debiti derivanti da sentenze esecutive"*;

- il richiamo al tema della c.d. "responsabilità del legislatore" - e ai profili di peculiare rilevanza in sede di parifica - in quanto il riconoscimento da parte del legislatore è passaggio necessario per legittimare l'inclusione dei debiti relativi a posizioni sorte in modo patologico nel perimetro del bilancio regionale.

E ciò nell'evidenza che l'inerzia protratta *sine die* fa permanere le irregolarità e che il mancato o tardivo riconoscimento di DFB sposta su esercizi successivi l'onere finanziario connesso, sottraendo le relative passività dall'esercizio in cui avrebbero dovuto essere riconosciuti e pagati.

Va, infine, dato atto che il Magistrato istruttore segnala una inversione di tendenza a decorrere dal mese di ottobre 2023 a seguito della approvazione da parte dell'A.R.S. di diverse e specifiche norme di legge.

11. L'indebitamento - Sul tema la puntuale relazione del Magistrato istruttore³⁷ non reca rilievi che possano avere ridondanza sui saldi.

³⁷ La relazione analizza la gestione del debito della Regione siciliana nel periodo 2017-2021, evidenziando una progressiva riduzione dello *stock* complessivo delle passività (al 31 dicembre 2021, l'indebitamento totale ammontava a euro 6.884.850.470,23, con un calo del 3,49% rispetto al 2020 e dell'11,47% rispetto al 2017).

Il debito regionale è composto da mutui a carico della Regione (66,95%), da anticipazioni di liquidità (31,60%) e da prestiti a carico dello Stato (1,44%), questi ultimi in costante diminuzione. Si dà atto che la Regione ha rispettato il limite d'indebitamento previsto dalla legge, mantenendo la spesa annuale per le rate dei mutui ben al di sotto del tetto massimo del 20% delle entrate tributarie, e che, per il 2021, non si è fatto ricorso ad anticipazioni di cassa dal proprio istituto tesoriere. L'esame istruttorio dà conto che la ristrutturazione finanziaria attuata attraverso il rifinanziamento del debito MEF, legato alla Sanità, con la Cassa Depositi e Prestiti, operazione ha permesso di ottenere tassi d'interesse più vantaggiosi (il tasso d'interesse è passato dal 3,521% del MEF all'1,272% di CDP. Tale iniziativa ha generato, nel 2021, un risparmio complessivo di euro 37.419.666,38 tra capitale e interessi).

Né in sede di contraddittorio si è dato corso a specifiche interlocuzioni.

Ciò che appare dall'esame degli argomenti spesi per l'analisi è che l'anno in esame:

- conferma il *trend* di miglioramento già in atto da diversi anni e di decremento, effetto del mancato ricorso al mercato a fronte di rimborsi per quote capitale, pari a 161 milioni di euro;

- non registra ulteriori operazioni di indebitamento e, di contro, un'operazione di rifinanziamento ai sensi dell'art. 41 della Legge n. 448/2001 finalizzata ad acquisire la provvista finanziaria necessaria all'estinzione anticipata del prestito contratto con il MEF per il Piano di rientro del settore Sanità, da restituire al nuovo creditore a condizioni più favorevoli;

- nell'anno la Regione non ha usufruito di anticipazioni concesse dall'istituto tesoriere Unicredit S.p.a.;

- l'intera vicenda dei contratti derivati stipulati dalla Regione Siciliana ha trovato assetto definitivo a seguito della stipula di accordi transattivi nell'ottobre 2021 e la cessazione anticipata dei rapporti contrattuali in essere (oltre che del contenzioso *medio tempore* insorto tra le stesse parti).

12. Le società e gli organismi partecipati – La gestione delle società partecipate evidenzia un panorama di criticità strutturale e che le iniziative di risanamento appaiono negativamente influenzate da prassi contabili opache e rischi finanziari latenti³⁸.

L'istruttoria propone all'attenzione molteplici profili critici della *governance*

viene dato atto della risoluzione definitiva dei contratti derivati (swap) avvenuta tramite accordi transattivi con i principali istituti bancari internazionali. Questa chiusura anticipata ha generato significativi risparmi, eliminando i rischi legati alle fluttuazioni del mercato e ai contenziosi legali presso la *High Court of Justice* di Londra. Un ulteriore profilo di esame attiene all'affidabilità creditizia della Regione e si richiamano i *rating* assegnati dalle agenzie internazionali e confermando il rispetto dei limiti di indebitamento previsti dalla normativa vigente (In particolare, Fitch ha alzato la valutazione da "BBB-" a "BBB", mentre Moody's e Standard & Poor's hanno confermato i giudizi precedenti).

³⁸ Ne sono esempi il piano di risanamento di Airgest S.p.A. nel periodo 2020-2022 nonostante gli scostamenti di bilancio, e la riqualifica degli interventi finanziari sul Parco Scientifico e Tecnologico come investimenti in capitale di dotazione per salvaguardare progetti pubblici. Per Sicilia Digitale S.p.A. si è dato corso al recupero delle somme erogate in eccedenza, mentre Siciliacque S.p.A. sta restituendo le anticipazioni di liquidità attraverso trattenute dirette. Il quadro si completa con la rettifica sui compensi del CdA di MAAS S.C.p.A. e la riclassificazione dei Consorzi di ripopolamento ittico come enti pubblici strumentali.

della Regione/socio e gestioni connotate da perdite di esercizio consistenti, reiterate e consecutive con ogni conseguente onere a carico delle risorse regionali per assicurarne l'attività.

L'analisi evidenzia per il 2021 che la Regione opera anche attraverso 14 società, delle quali 13 attive e cinque gestite *"in house"*, con ogni peculiarità che ciò comporta³⁹ rispetto all'ordinario complesso di regole di diritto civile che disciplina - ordinariamente e salvo specifiche eccezioni - la gestione delle società pubbliche⁴⁰.

Le criticità sono riconducibili, tra le altre, alla presenza di consistenti perdite di esercizio (Airgest Spa, Parco Scientifico Tecnologico Scpa e Sicilia Digitale) a fronte di ricapitalizzazioni ricorrenti in più esercizi successivi e senza soluzione

³⁹ Il richiamo è: a) alla L.R. 7 maggio 2015, n. 9, art. 33, comma 6, che "affida il controllo analogo sulle società *in house* al dipartimento regionale bilancio e tesoro - ragioneria generale, tenuto a stabilirne le modalità. Spetta all'Assessorato regionale dell'economia, in base al successivo comma 7, la verifica del Piano operativo strategico (POS), del Piano dei servizi e del personale, del Piano economico annuale (PEA) e dell'andamento gestionale trimestrale delle società; b) alla L.R. 10 luglio 2018, n. 10, art. 2 *"Disposizioni in materia di controllo sulle società partecipate"* che al comma 1 dispone che *"la Regione definisce secondo la propria autonomia organizzativa un sistema di controllo, direzione e coordinamento sulle proprie società partecipate"*, attribuendo il compito di esercitare tali attività a *"strutture preposte dell'Assessorato regionale dell'economia, che ne sono responsabili"*. In particolare, a fronte della previsione di cui al comma 5 - che dispone che l'Assessore regionale per l'economia debba dettare le modalità attuative delle previsioni sopra esaminate - sono stati emanati: 1. D.A. n. 2731 del 26 ottobre 2018 (vengono in rilievo gli artt. 2 e 4, riferiti a tutte le società a controllo pubblico (riguardanti rispettivamente l'adozione obbligatoria dei regolamenti di cui all'art. 6 del D.lgs. n. 175/2016 e la specifica attività di monitoraggio semestrale da esercitarsi da parte della Ragioneria Generale, e l'art. 5 in ordine alle sole società *in house* e all'esame preventivo da parte della Ragioneria Generale *"delle decisioni degli organi societari"* relative alla elencazione ivi indicata; c) circolare n. 24/2018 in ordine ai regolamenti interni e ai documenti programmatici da redigere da parte degli organismi partecipati; d) circolare n. 5/2019 che regola il monitoraggio sul raggiungimento degli obiettivi gestionali e la disciplina del controllo sulle società *in house*; d) al D.A. n. 1 del 4.1.2021, che integra il D.A. n. 2731/2018 con specifico riferimento al coordinamento del controllo analogo esercitato sulla partecipata *in house* IRFIS - Finsicilia S.p.a. (che svolge attività di intermediazione finanziaria) con i controlli spettanti alla Banca d'Italia.

⁴⁰ Non risultano fornite le motivazioni sottese ai percorsi di valutazione, *recte* rivalutazione, dei presupposti correlati alla razionalizzazione ex art. 20 TUSP. La produzione documentale è inidonea a dare contezza dell'assetto delle società partecipate, ed è carente di elementi documentali a riscontro della scelta di mantenere la partecipazione societaria. In dettaglio, il richiamo è: 1) all'insussistenza della stima dei risparmi di spesa attesi; 2) alla generica indicazione di azioni di razionalizzazione in assenza della specificazione delle modalità di attuazione (Airgest Spa; Siciliacque); 3) alla distonia tra misure adottate e scelte operative e contenimento dei costi/dismissione.

di continuità.

Al di là dell'evidenza che tale fenomenologia fotografa, il mancato raggiungimento degli obiettivi e degli equilibri programmati, l'esito delle verifiche richiama all'attenzione l'attendibilità dei piani industriali e strategici che sostengono la scelta di rifinanziare la società.

Altro rilievo è in ordine alla criticità trasversale dei reciproci rapporti credito/debito tra la Regione e gli Organismi partecipati. Il percorso di riconciliazione dei dati tra i Dipartimenti regionali e le società partecipate è stato avviato formalmente solo a partire dal 2022, in coincidenza con la costituzione del Collegio dei revisori dei conti della Regione. Ciò conferma la pregressa difficoltà nel monitoraggio tempestivo e coordinato dei flussi finanziari reciproci.

L'Ufficio di Procura Generale richiama l'attenzione - anche in funzione dell'accertamento di possibili responsabilità per danno all'erario - sulla necessità che ogni scelta sia supportata da valutazioni tecniche (piano strategico e piano industriale) attendibili e complete, segnalando l'insufficienza delle analisi sottese alla ricapitalizzazione confermata dall'esito della gestione, l'inattendibilità delle previsioni e l'erroneità dei metodi.

Condizione, peraltro, resa ancor più critica dall'inidoneo esercizio del potere di controllo sulla gestione⁴¹ che connota il potere dovere di *governance* in funzione della cura dell'interesse pubblico.

L'istruttoria in contraddittorio non evidenzia:

- l'adozione di iniziative efficaci da parte degli Uffici cui è deputato l'esercizio del monitoraggio, iniziative strumentali ad impedire il reiterarsi di disequilibri di bilancio. Non appare poi motivato alla luce di alcun parametro tecnico aziendale in presenza di perdite di gestione l'onere - che è obbligo a fini civilistici - di assicurare continui apporti finanziari a carico dell'erario in assenza dei risultati programmati;

- direttive impartite in sede di esercizio della *governance*, né misure concretamente adottate per il perseguimento di interessi e di finalità pubbliche che rimangono enunciate ma non motivate né in ragione di precise strategie di sviluppo, né in ragione dei risultati conseguiti;

⁴¹ Ad oggi non risulta strutturato un sistema informativo idoneo alla rilevazione dei rapporti finanziari, economici e patrimoniali tra la Regione e le sue società partecipate. Circostanza che condiziona la capacità di svolgere con il dovuto dettaglio e la necessaria puntualità le attività di vigilanza, indirizzo e di controllo

- alcuna specifica e doverosa attività di tutoraggio degli organi societari chiamati a perseguire interessi pubblici, né alcuna metodica di monitoraggio dell'andamento della gestione cui far conseguire motivate valutazioni tecnico aziendali di conferma della attualità/sostenibilità finanziaria della scelta di utilizzare lo schema societario che è schema *extra ordinem* e alternativo agli ordinari schemi di gestione delle *res publica* già presenti all'interno della organizzazione regionale.

Peraltro, viene accertato in atti che le operazioni ricapitalizzazione (cui, con ogni evidenza, non consegue alcun obbligo di restituzione da parte della società delle somme versate dalla Regione) messe in campo appaiono non in linea con le previsioni codicistiche di cui agli artt. 2447 e 2482-ter c.c. e collidono con le previsioni dell'art. 14, comma 5, del TUSP.

E ciò fermo restando che appare non tollerabile il silenzio serbato dagli organi delle stesse Società a fronte di specifiche esigenze istruttorie formulate da questa Magistratura e veicolate attraverso il titolare della *governance*.

L'istruttoria restituisce un riscontro incompleto - e, quindi, non attendibile - della situazione creditoria-debitoria corrente tra la Regione e gli organismi partecipati, ex art. 11, comma 6, lett. j), del D.lgs. n. 118/2011 e offre invece all'attenzione l'omessa segnalazione - analitica (per ogni soggetto) e dettagliata (in ordine alla natura del titolo) - di quali siano i crediti e debiti registrati nella contabilità dell'amministrazione regionale⁴².

Criticità emergono in ordine:

- ai valori dei compensi liquidati agli amministratori⁴³ ed in ordine al mancato

⁴² Al contempo, avuto riguardo alla ricostruzione emergente dei dati - seppur parziali - trasmessi il Magistrato istruttore segnala: a) scostamenti di rilevante importo tra i valori dei crediti comunicati dalle società partecipate rispetto ai debiti risultanti all'Amministrazione regionale; b) debiti indicati dalla Regione sovente privi, totalmente o parzialmente, di apposita copertura finanziaria; c) mancata asseverazione da parte del Collegio dei revisori di taluni importi relativi agli specifici crediti e debiti riconosciuti dall'Amministrazione regionale.

⁴³ In particolare, il riferimento è: 1) al superamento da parte di diverse società del limite massimo dell'80 per cento del costo, complessivamente, sostenuto nell'anno 2013, imposto dall'art. 11, commi 6 e 7, del D.lgs. n. 175/2016; 2) alla mancata applicazione dell'ulteriore riduzione del 30 per cento del compenso dei componenti degli organi di amministrazione di cui all'art. 21, comma 3, del D.lgs. n. 175/2016 da parte della società Interporti, benché la stessa avesse conseguito nei tre precedenti esercizi un risultato economico negativo; 3) al mancato rispetto del principio di separazione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale. La Società SEUS S.c.p.a, oltre a superare l'anzidetto limite imposto dall'art. 11, comma 7, del D.lgs. 175/2016, ha attribuito ad un unico soggetto la duplice funzione di Presidente del Consiglio di amministrazione e Direttore Generale; 4) alla presenza di un Consiglio di

rispetto dei principi sottesi alle procedure di reclutamento di personale delle società controllate ex art. 19, comma 2, TUSP⁴⁴;

- alla assenza di dettaglio in relazione agli atti di conferimento di incarichi di consulenza in violazione del principio di trasparenza avendo alcune società omesso di indicare specificamente gli importi dei compensi attribuiti mentre altre hanno mancato di fornire indicazioni analitiche sulle ragioni sottese agli atti di conferimento predisposti

I rilievi confermano il rischio di soccorso finanziario vietato, l'inaffidabilità dei piani di risanamento e la scarsa vigilanza sui costi, con un conseguente drenaggio di liquidità dal bilancio regionale dovuto all'effetto trascinamento delle perdite.

In ultimo, non più procrastinabile è la definizione delle procedure di liquidazione di svariati enti che continuano a generare costi a carico della collettività.

Peculiare è la condizione di EAS, Ente acquedotti siciliani che nonostante l'avvio ormai datato della liquidazione continua a gestire il servizio di erogazione delle risorse idriche in diversi comuni, attività incompatibile con la procedura di liquidazione.

13. Lo stato patrimoniale - L'istruttoria offre all'attenzione un quadro di insieme dalla cui lettura emerge che i valori rappresentati nello stato patrimoniale non assicurano trasparenza e precisione e che appaiono distonici rispetto ai principi contabili che presiedono alla regolare tenuta del documento che fotografa attività, passività e patrimonio netto le cui annotazioni richiedono il rispetto dei canoni guida della verità, attendibilità, chiarezza e continuità della gestione⁴⁵.

Nonostante le puntuali osservazioni formulate dal Magistrato istruttore, specie ai fini della attivazione del contraddittorio funzionale alla decisione, non

amministrazione per talune società *in house* della Regione, in luogo di un Amministratore unico, non supportata da "specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa" indicate dall'art. 11, comma 3, del D.lgs. n.175/2016.

⁴⁴ Sebbene l'Amministrazione regionale abbia rappresentato che per l'anno 2021 sia stato rispettato il divieto di assunzione da parte delle società, per alcune di queste il numero degli occupati al 31/12/2021 è risultato superiore al numero degli occupati al 31/12/2020. Ciò che emerge è che non vi è chiarezza sulle modalità di reclutamento adottate, e a ciò si associano motivati dubbi sul rispetto del necessario rispetto delle regole di selezione pubblica e, quindi, dei principi di imparzialità e trasparenza che presiedono allo svolgimento delle procedure di reclutamento.

⁴⁵ https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONI/e_government/amministrazioni_pubbliche/arconet/principi_contabili/

risultano chiariti i profili critici proposti per il confronto preliminare.

In proposito, nel concordare con le osservazioni formulate dal Magistrato istruttore si sottolinea la criticità dei profili indicati a pagg. 75 della relazione di deferimento⁴⁶, ferma restando la specifica valutazione del Collegio sulla incidenza sui saldi delle contestazioni sulle quali è stato sollecitato il confronto⁴⁷.

⁴⁶ Nella relazione si evidenzia puntualmente che: "1) non è stata completata la ricognizione straordinaria del patrimonio, prevista dal paragrafo 9.2. dell'allegato 4/3 del decreto legislativo n. 118 del 2011, sicché non sono stati predisposti l'inventario unico dei beni e il registro dei beni ammortizzabili, con conseguente mancata determinazione degli ammortamenti relativi ai "Fabbricati" e delle "Plusvalenze patrimoniali" e "Minusvalenze patrimoniali"; 2) non è stato completato l'inventario dei beni dell'ex Azienda foreste demaniali; 3) non è stato utilizzato un metodo di registrazione contabile concomitante e sincronico in partita doppia; 4) non è stata elaborata la conciliazione dei rapporti di credito e di debito tra le società partecipate e la Regione siciliana; 5) non vi è evidenza contabile in merito alle refluenze delle risultanze dei rendiconti degli enti strumentali della Regione sullo Stato patrimoniale della medesima, anche con riferimento a eventuali crediti e debiti e ad ogni altra posta patrimoniale interessata; la Regione, peraltro, risulta priva di un adeguato sistema di controllo e di verifica sui rapporti finanziari e patrimoniali con tali enti; 6) non è chiara la valorizzazione dei ratei e risconti.

⁴⁷ La relazione istruttoria sollecita espressamente il confronto sui temi puntualmente indicati: "a) con riferimento alla ricognizione straordinaria ed analitica degli oggetti d'arte (o di valore) riferire sulla discrasia tra valori, pari ad euro 595.986,52, sopra indicata nella parte II, pag. 7; b) con riguardo al nuovo programma che dovrà gestire il patrimonio mobiliare, riferire in merito alle successive valutazioni dell'Agenzia Regionale per l'Innovazione Tecnologica e della società "Sicilia digitale S.p.A." ai fini dell'effettiva operabilità del software individuato, UNICO-EASY (v. supra, quanto riportato nella parte II, pag. 9); c) con riferimento agli organismi partecipati in liquidazione, riferire in merito agli ulteriori eventuali riscontri alla nota prot. n. 737 del 27 marzo 2023 dell'Ufficio speciale per la chiusura delle Liquidazioni, con la quale è stata richiesta la compilazione del prospetto "dati contabili anno 2022 relativi ai residui attivi e passivi iscritti nel rendiconto della Regione Siciliana" (v. supra quanto riportato nella parte II, pagg. 10 e 11); d) con riferimento ai dati relativi ai crediti ed ai debiti delle Società partecipate, in essere al 31/12/2021 nei confronti della Regione Siciliana, in relazione ai valori dei crediti e dei debiti indicati nel prospetto di cui all'allegato 3 della nota prot. n. 71272 del 6/07/2023 della Ragioneria generale, si chiede di specificare quali ed in quale misura siano contenuti nei crediti nei debiti esposti nello Stato patrimoniale 2021 (v., supra, parte II, pag. 10); e) con riferimento al Consorzio di ripopolamento ittico "Eolie", al Consorzio di ripopolamento ittico "Golfo di Gela" ed al Consorzio di ripopolamento ittico "Golfo di Siracusa" si richiedono aggiornamenti in ordine allo stato della liquidazione ed al passaggio di consegne all'Ufficio Speciale per la chiusura delle liquidazioni (v., supra, parte II, par. 1.1.1.3, pag. 30); f) con riferimento all'adozione del nuovo sistema contabile SCORE (già ex E.S.C) - Sistema Contabile Regionale, finalizzato alla realizzazione di una piattaforma informatica integrata che permetterà anche la rilevazione concomitante dei fatti gestionali sotto i due profili contabili, finanziario ed economico-patrimoniale, si chiede di riferire in merito allo stato di avanzamento della procedura (v., supra, parte II, par. 1.1.3, pag. 53)".

14. Il conto economico - Anche per il conto economico, ferma restando l'evidenza della complessità della lettura unitaria di fenomeni che mantengono specifica e peculiare connotazione, l'analisi dell'Istruttore si conclude confermando la presenza di criticità che vengono sottoposte a contraddittorio.

Va premesso che questo Ufficio di Procura Generale condivide l'affermazione che la presenza degli elementi conoscitivi forniti dall'Amministrazione regionale consente di cogliere le innovazioni di procedimento che hanno migliorato la gestione, specie come conseguenza del recepimento dei rilievi maggiormente significativi rappresentati dalla Sezione nel giudizio di parificazione 2020 (il riferimento è alla compiuta inclusione nella contabilità economico-patrimoniale delle implicazioni derivanti dall'evoluzione della parte vincolata del risultato di amministrazione).

Nel convenire sul rilievo della non linearità della rilevazione in contabilità economico-patrimoniale degli eventi gestionali correlati ad accertamenti ed impegni pluriennali - con ogni conseguenza sulla regolarità - va ribadito anche da questo Ufficio di Procura Generale che per il principio di competenza economica gli impegni/accertamenti per eventi gestionali - i cui effetti economici (perdite/proventi, acquisizioni/vendite di beni e servizi) si concludono nell'esercizio di manifestazione - danno luogo a componenti di reddito di competenza del medesimo esercizio.

La metodica di necessario adeguamento a tali regole contabili appare prospettare la necessità di interventi di modifica ed integrazione in forza della valutazione/variazione delle risultanze finanziarie sottostanti alle fattispecie gestionali che le originano.

Il che rende, peraltro, necessaria una maggiore intelligibilità espositiva in ordine al raccordo tra la contabilità finanziaria e quella economico - patrimoniale in funzione della necessaria completezza, chiarezza e trasparenza.

15. La legislazione di spesa e i mezzi di copertura - L'attività istruttoria muove dagli esiti del referto della legislazione varata nel corso dell'esercizio 2021 approvato dalla Sezione di controllo ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.L. 10/10/2012, n. 174⁴⁸.

⁴⁸ In tale sede, sono state rilevate molteplici criticità riguardanti, tra l'altro, l'assenza o l'inidoneità delle relazioni tecniche, l'utilizzo non adeguatamente supportato delle clausole di neutralità finanziaria, il rinvio a stanziamenti di bilancio sul presupposto (non puntualmente dimostrato) della sussistenza, in

Per quanto di immediata rilevanza ai fini della decisione e *“al fine di perimetrare il thema decidendum del presente giudizio (cfr. SSRR, spec. comp., sentenza n. 16/2025/DELC, paragrafo 3.1.)”*⁴⁹ il Magistrato istruttore ha evidenziato tre specifici ambiti di integrazione istruttoria in quanto *“afferenti a questioni che potrebbero sfociare in eventuali pronunce di illegittimità/irregolarità contabile, con gli effetti sui saldi”*.

Il riscontro fornito dalla Regione Siciliana prospetta:

a. in ordine al capitolo n. 413374 e all'importo di euro 1.430.041,80 che il trattamento sanitario erogato è comunque riconducibile a normative che ne consentono l'erogazione a carico del S.S.N. quali la l.r. 15 aprile 2021, n. 9, articolo 5)⁵⁰, la legge 8 aprile 1998, n. 94, art. 3 comma 2 e 3, con specifico riferimento alla sussistenza della unicità della prestazione, alla piena operatività della previsione recata dalla legge n. 296/2006, art. 1, comma 796, lett. z e, non ultima, alla sussistenza del presupposto oggettivo che legittima il trattamento in deroga⁵¹.

essi, di sufficienti disponibilità, la carenza informativa alla base delle decisioni di storno o di riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa, l'impiego della tecnica di copertura mediante rinvio alla legge di bilancio ai sensi del comma 1 dell'art. 38 del d.lgs. n. 118 del 2011, l'utilizzo del “tetto di spesa” quale modalità di copertura a fronte di posizioni soggettive di vantaggio non condizionate dalle disponibilità finanziarie, nonché le perduranti (e crescenti) complessità e farraginosità della tecnica legislativa.

⁴⁹ Il riferimento è ai capitoli *“n. 413374 (nella misura in cui registra spese sostenute in attuazione di quest'ultima disposizione (vale a dire per l'importo di euro 1.430.041,80), trattandosi di un esborso privo di copertura normativa e collegato a prestazioni “extra-LEA” nonché, per gli aspetti conseguenti sopra specificati, l'allegato n. 41/2021 al rendiconto”*, e *“n. 313728 (nella misura in cui registra spese sostenute in attuazione dell'art. 36 della legge regionale n. 9 del 2021, dichiarato incostituzionale con la sentenza n. 84 del 2023 (vale a dire per l'importo di euro 107.267,40)”*. Ancora, il richiamo è alla *“voce relativa al Fondo pluriennale vincolato iscritta sul capitolo 150521 in quanto collegata ad un impegno di spesa fondato sulla disposizione di cui all'art. 1 della legge regionale 19 novembre 2021, n. 28, dichiarata incostituzionale con la sentenza n. 155 del 2022, nonché, per gli aspetti conseguenti sopra specificati, l'allegato n. 9 (FPV) al rendiconto”*.

⁵⁰ Nella memoria si fa inoltre riferimento alla legittimazione alla erogazione della prestazione con riferimento alle indicazioni approvate dall'Ente Europeo del Farmaco sebbene risulti in deroga ai criteri di eleggibilità fissati per una minima difformità relativa al criterio di ammissione alla fruizione del peso dell'assistito (peso).

⁵¹ La memoria evidenzia che (pag. 53) *“qualora il trattamento “in deroga” debba gravare sul SSN, è necessario che per ciascun singolo paziente venga istruita apposita relazione attestante la necessità e indispensabilità del trattamento da somministrare al di fuori delle condizioni indicate dall'Ente regolatorio, unitamente alla documentazione scientifica che comprovi che tale impiego sia conforme a lavori apparsi su pubblicazioni scientifiche accreditate in campo internazionale”* e che, nel caso in specie, *“l'Azienda Sanitaria che ha preso in cura il paziente – A.O.U.P. “G. Martino” – ha richiesto il trattamento per un singolo specifico paziente; il trattamento richiesto è conforme ai dati relativi agli studi registrativi*

Per quanto di diretta refluenza sui saldi l'Ufficio di Procura è dell'avviso che il trattamento possa ritenersi un LEA e che la spesa trovi copertura nel fondo sanitario;

b. in ordine al capitolo n. 313728 l'assenza di assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori effettuate ai sensi dei commi 1, 2 e 7 dell'art. 36 della legge regionale n. 9 del 2021, l'assenza di eventuali erogazioni effettuate ai sensi dell'art. 36, comma 10, della legge regionale n. 9 del 2021 e la copertura degli oneri delle proroghe dei contratti di lavoro a tempo determinato del personale precario di cui al comma 9 dell'articolo 30 della legge regionale n. 5/2014 giusta il disposto dell'art. 18, comma 5, della l.r. 13/2022 che ha consentito la sanatoria della posizione dei lavoratori ASU.

Sanatoria che conferma per l'esercizio finanziario 2021 la prospettata irregolarità;

c. in ordine alla voce relativa al Fondo pluriennale vincolato iscritta sul capitolo 150521 che il Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale con D.D.G n. 5418 del 13/12/2022, per gli effetti della sentenza della Corte costituzionale ha disposto il disimpegno già assunto sulle somme stanziare con l'articolo 1 della l.r. 28/2021 ex D.D.G. n. 5037/2021, a valere sul capitolo 150521 per l'importo di euro 2.474.643,56. Disimpegno avvenuto alla fine dell'anno 2022 che conferma per l'esercizio finanziario 2021 la prospettata irregolarità.

16. Il sistema sanitario regionale – L'analisi effettuata sul sistema sanitario delinea un panorama di persistente criticità nella gestione del perimetro sanitario della Regione per l'esercizio 2021.

Sul tema e sugli esiti della complessa gestione dell'offerta di sanità assicurata al territorio regionale questo Ufficio di Procura Generale si riserva approfondimenti in occasione dell'esame degli esercizi finanziari successivi.

Va comunque osservato che - sebbene l'Amministrazione rivendichi la natura tecnica o temporale di molte anomalie, ed emerga un percorso di progressivo riallineamento volto a garantire la trasparenza e la corretta destinazione delle risorse per i LEA - le contestazioni del Collegio evidenziano nodi strutturali non

della specialità medicinale in questione, tanto che l'EMA ha approvato l'indicazione d'uso nei pazienti fino a 21 chilogrammi di peso".

ancora risolti o risolti *ex post*, restando irregolarità contabili sostanziali che - se possono essere corrette per evitare il ripetersi in futuro di eguali problematiche - non possono essere sanate retroattivamente dalle pur necessarie misure correttive adottate successivamente.

Il richiamo è:

- al capitolo di spesa 413416 non inserito nel perimetro sanitario pur avendo le relative somme specifiche finalità sanitarie. Nonostante gli argomenti prospettati dalla Regione sulla specifica natura della spesa, va ribadita la necessità di una maggiore coerenza formale da realizzarsi con la "*reductio ad unum*" all'interno del perimetro sanitario di tutte le gestioni che sostengono la spesa sanitaria, al fine di garantire e perseguire i migliori livelli di assistenza (LEA);

- agli impegni e ai corrispondenti pagamenti della rata di rimborso del prestito originario contratto con il MEF (per i complessivi importi di euro 25.533.032,49) e la rata di rimborso del prestito contratto con CC.DD.PP (di euro 22.315.895,42) per l'indebita copertura a carico del Fondo Sanitario.

Va evidenziato che l'operazione finanziaria di rinegoziazione del mutuo trentennale condotta dalla Regione Siciliana nel 2021 ha generato un impegno di spesa improprio per oltre 47 milioni di euro all'interno delle voci della contabilità specificamente destinate alla sanità. In proposito, poiché il rifinanziamento costituisce un contratto del tutto innovativo, le nuove scadenze avrebbero dovuto essere coperte esclusivamente tramite fondi regionali;

- l'irregolarità delle somme impegnate e pagate sul capitolo di spesa n. 413372 (Quota di fondo sanitario regionale da destinare al finanziamento dell'ARPA Sicilia) per l'importo di 29 milioni di euro a carico del Fondo sanitario regionale, per effetto della sentenza n. 1 del 9 gennaio 2024 della Corte costituzionale in quanto inserito nel perimetro sanitario del risultato di amministrazione e non finalizzato ai LEA.

Ne consegue ulteriormente l'illegittimità della quota vincolata del risultato di amministrazione al 31/12/2021 nella parte in cui non registra economie vincolate riconducibili al Fondo sanitario per 29 milioni.

17. La spesa per il personale – Dall'analisi condotta emerge che, tra il 2019 e il 2025, la Regione Siciliana registra una significativa contrazione del personale, con una consistente diminuzione del numero dei dirigenti e della spesa per stipendi anche a fronte dei costi del TFS.

Resta ad oggi aperta l'annosa vertenza sulla peculiarità della normativa che regola la dirigenza regionale (l.r. n. 10/2000) e che - in una ultradecennale distonia rispetto alla disciplina nazionale e a quella che regola le altre realtà regionali - prevede una terza fascia della dirigenza determinata *ex lege* e senza previa selezione concorsuale.

18. La spesa pensionistica e previdenziale - La gestione previdenziale regionale sembra mostrare una solida tenuta finanziaria nel lungo periodo, con indici di sostenibilità (rapporto assicurati/pensionati 6:1) superiori alla media nazionale e un rischio "Quota 100" ormai esaurito.

Tuttavia, emergono criticità operative come la cronica carenza di organico del Fondo Pensioni e l'assenza della figura del Garante che potrebbero minacciare l'efficienza dei servizi.

Sul fronte patrimoniale, si rileva il cambio di strategia verso l'acquisizione totale del fondo FIPRS, operazione che richiede vigilanza sulla reale redditività futura. In sintesi: equilibrio attuariale positivo, ma fragilità gestionale e amministrativa.

19. La gestione dei fondi europei - La gestione dei fondi europei in Sicilia per l'esercizio finanziario evidenzia una persistente difficoltà nella capacità di spesa e di attuazione dei programmi (Stallo dei "Grandi Progetti") confermata dallo stato odierno di non completamento e di parziale messa in esercizio delle opere.

Nonostante la transizione tra diversi cicli di programmazione (2007-2013, 2014-2020 e avvio del 2021-2027), si riscontrano ritardi cronici, inefficienze amministrative e criticità sistemiche che compromettono il pieno utilizzo delle risorse comunitarie.

Nel riservare l'analisi ai successivi ed analoghi contesti di esame degli esiti della spesa negli esercizi finanziari 2022 e ss va fin da adesso evidenziato che il sistema di gestione è connotato da gravi patologie che interessano - invero - trasversalmente l'intera attività istituzionale di impiego di denaro pubblico ma che acquisiscono nel settore della gestione delle risorse di provenienza unionale ancor più evidenza critica.

Il risultato è il disallineamento tra l'impiego di queste somme e le finalità di sviluppo e coesione indicate dall'U.E. nei diversi cicli di programmazione susseguiti dall'ultimo decennio del 900'.

Il richiamo è:

- alla carenza di copertura amministrativa per la realizzazione delle linee di sviluppo indicate nelle scelte di programmazione politica;
- alla scarsa presenza di professionalità specifiche che possano supportare i profili tecnici delle scelte politiche di programmazione e gestire linee di sviluppo di programmi ad elevato contenuto specialistico e tecnologico e per la quale non è una soluzione a regime il reiterato ricorso all'assistenza tecnica esterna;
- alla altrettanto scarsa qualità della progettazione, in assenza di sinergie stabili con altre Istituzioni pubbliche come quelle Universitarie per realizzare studi e simulazioni di linee di sviluppo e per creare un parco progetti cui attingere in funzione delle esigenze dei territori. Peraltro, la scarsa qualità della progettazione implica un aumento dei costi per varianti che incidono sia sulla tempestiva realizzazione delle iniziative e comportano il più delle volte una esplosione dei costi con effetti immediati sulla effettiva realizzazione dell'iniziativa;
- la presenza di una stratificazione di norme che ne rendono incerta la corretta applicazione e che comportano rallentamenti e una elevata vischiosità delle procedure. Non si registrano, anche alla luce degli impegni assunti in sede di fruizione del PNRR, interventi realmente decisivi del Legislatore;
- la scarsa cultura dell'amministrazione per risultati, la stessa enfatizzata dalla Corte costituzionale come parametro per giustificare lo scudo erariale e l'amputazione delle garanzie che l'ordinamento ha predisposto per il corretto uso del denaro pubblico.

20. **La finanza locale** – In materia di finanza locale, nella memoria presentata per il contraddittorio, l'Amministrazione si è limitata a dedurre su profili puramente organizzativi e di gestione del personale ispettivo senza aggiornare gli aspetti economico-finanziari.

Si confermano, pertanto, le osservazioni già espresse nella precedente requisitoria sulle principali partite del Rendiconto, ove trovano allocazione, in entrata e in spesa, le movimentazioni contabili relative alla finanza locale.

PQM

sulla base della documentazione trasmessa all'Ufficio di Procura Generale della Corte dei conti per la Regione Siciliana, delle risultanze contabili che se ne evidenziano e delle considerazioni che precedono,

**Il Pubblico Ministero
rappresentato dal Titolare dell'Ufficio di Procura Generale
della Corte dei conti per la Regione Siciliana**

VISTI gli artt. 97, 100 c. 2, 103 c. 2, 121 e 123 della Costituzione della Repubblica Italiana.

VISTI gli artt. 40 e 72 del T.U. delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934 n. 1214.

VISTI gli articoli 4 e 26 del R.D. 13 agosto 1933 n. 1038.

VISTO il D.lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i. (*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*) e, segnatamente, l'art. 18, comma 1 lett b).

chiede

che le Sezioni Riunite della Corte dei conti per la Regione Siciliana, nel presente giudizio di parificazione a norma dell'art. 40 del T.U. approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, **vogliano:**

A.- parificare il Conto del bilancio con le eccezioni per irregolarità sotto riportate e con quelle che vorranno ritenere all'esito della camera di consiglio:

- capitolo di spesa 476521 per il complessivo importo di 88.940.374,03;
- variazioni sulle previsioni definitive di bilancio adottate con i decreti del Ragioniere generale n. 183 del 17 marzo 2022, n. 916 del 30 giugno 2022 e n. 2186 del 20 dicembre 2022;
- capitoli di spesa 1, 4, 6, 14, 15 e 16 con rideterminazione degli stanziamenti di euro 100.000.000,00 al valore ricalcolato dalle Sezioni Riunite pari a euro 2.074.135.540,18 con ogni effetto sulla illegittimità della tabella allegata al rendiconto riguardante il disavanzo e le quote ripianate;
- fondo perdite società partecipate da rideterminare in euro 18.327.380,11 o, comunque, previo accertamento, nel diverso importo di euro 18.325.955,27 indicato in contraddittorio;

- parte vincolata (lett. C) da ricalcolare in aumento in euro 8.433.391,44 per l'indebita sottrazione di accantonamenti a FCDE;
- quota "altri vincoli" da rettificare in diminuzione dell'importo di euro 375.823.190,00 per l'eliminazione del vincolo mantenuto in assenza dei presupposti di legge;
- capitolo di entrata 4919 relativamente al residuo attivo vetusto di euro 6.943.097,69 che presenta gravi indizi di inesigibilità;
- residuo attivo registrato sul capitolo 1815 per l'importo di euro 73.889,32;
- residuo attivo registrato sul capitolo 2614 per l'importo di euro 86.446,24;
- residuo attivo registrato sul capitolo 5414 per l'importo di euro 2.664.767,30;
- capitolo 219202 nella misura in cui non registra la spesa di euro 72.841.720,80;
- capitolo 219205 nella misura in cui non registra la spesa di euro 394.003,54;
- capitolo 1200 nella misura in cui non registra l'entrata di euro 72.841.720,80;
- capitolo 1400 nella misura in cui non registra l'entrata di euro 394.003,54;
- capitolo 313728 per gli impegni e corrispondenti pagamenti per il complessivo di euro 107.267,40, nella misura e nei limiti delle spese sostenute in applicazione dell'art. 36 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9, dichiarato incostituzionale con la sentenza n. 84 2023;
- voce relativa al Fondo pluriennale vincolato iscritta sul Capitolo 150521 per l'importo di euro 2.474.643,56 collegata ad un impegno di spesa fondato sull'art. 1 della legge regionale 19 novembre 2021, n. 28 dichiarata incostituzionale con la sentenza n. 155 del 2022, nonché, la conseguente irregolarità del prospetto del FPV;
- impegni e dei corrispondenti pagamenti registrati sui capitoli 214918 e 900023 per i complessivi importi di euro 25.533.032,49 (rata di rimborso del prestito originario contratto con il MEF) e di euro 22.315.895,42 (rata di rimborso del prestito contratto con CC.DD.PP) per l'indebita copertura a carico del Fondo Sanitario;
- capitolo di spesa 413416 non inserito nel perimetro sanitario pur avendo le relative somme specifiche finalità sanitarie;
- assegnazione delle somme per legge all'ARPA a valere sulle risorse del Fondo sanitario regionale, nonché l'illegittimità della quota vincolata del risultato di amministrazione al 31/12/2021 nella parte in cui non registra economie vincolate riconducibili al Fondo sanitario per 29 milioni.

B.- vista la Deliberazione della Sezione di controllo, n. 270/2023/GEST del 14 settembre 2023, adottata all'esito della verifica del Rendiconto Generale della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2021, **dichiarare irregolari le seguenti partite:**

a) i residui attivi relativi a:

1. accertamento n. 183/2021 sul capitolo 7489, di euro 893.600,65 (Dipartimento della protezione civile);
2. accertamento n. 2498/2018 sul capitolo 7199, di euro 55.385,55 (Dipartimento delle attività produttive);
3. accertamento n. 1318/2021 sul capitolo 7199, nei limiti dell'importo di euro 1.135.820,44 in quanto erroneamente imputato alla competenza dell'esercizio 2021 (Dipartimento delle attività produttive);
4. accertamento n. 1175/2019 sul capitolo 2602, di euro 75.060,50 (Dipartimento dell'acqua e dei rifiuti);
5. accertamento n. 601/2019 sul capitolo 7478, di euro 1.335.295,46 (Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti);
6. accertamento n. 1357/2020 sul capitolo 7479, nei limiti dell'importo di euro 69.723,73 (Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti);
7. accertamento n. 853/2021 sul capitolo 7479, nei limiti dell'importo di euro 23.097,92 (Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti);
8. accertamento n. 686/2021 sul capitolo 7479, di euro 270.852,37 (Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti);
9. accertamento n. 846/2021 sul capitolo 7479, di euro 51.626,96 (Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti);
10. accertamento n. 1152/2021 sul capitolo 7782, nei limiti dell'importo di euro 4.060,13 (Dipartimento tecnico);
11. accertamento n. 397/2021 sul capitolo 5019, nei limiti dell'importo di euro 30.151.920,44 (Dipartimento della programmazione);
12. accertamento n. 289/2020 sul capitolo 5019, nei limiti dell'importo di euro 10.559,36 (Dipartimento della programmazione);
13. accertamento n. 43890/2021 sul capitolo 7239, di euro 68.573.105,83 in quanto erroneamente imputato alla competenza dell'esercizio 2021 (Dipartimento delle finanze e del credito);

14. accertamento n. 4508/2021 sul capitolo 1784 di euro 69.030,00 in quanto erroneamente imputato alla competenza dell'esercizio 2021 (Dipartimento del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative);

b) i residui passivi relativi a:

1. impegno n. 5/2021 sul capitolo 373365, di euro 55.120,99 (Dipartimento regionale dell'istruzione, dell'università e del diritto allo studio);
2. impegno n. 1/2016 sul capitolo 872803, di euro 66.416,36 (Dipartimento attività produttive);
3. impegno n. 2079/2020 sul capitolo 742875, di euro 51.850,00 (Dipartimento attività produttive);
4. impegno n. 64/2019 sul capitolo 652410, di euro 773.500,00 (Dipartimento dell'energia);
5. impegno n. 73/2019 sul capitolo 652410, di euro 694.012,50 (Dipartimento dell'energia);
6. impegno n. 8/2019 sul capitolo 652804, di euro 260.559,32 (Dipartimento dell'energia);
7. impegno n. 42/2019 sul capitolo 652410, di euro 191.149,74 (Dipartimento dell'energia);
8. impegno n. 536/2019 sul capitolo 313324, di euro 98.303,69 (Dipartimento del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative);
9. impegno n. 205/2020 sul capitolo 313324, di euro 88.182,00 (Dipartimento del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative);
10. impegno n. 707/2020 sul capitolo 313324, di euro 73.671,42 (Dipartimento del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative);
11. impegno n. 527/2019 sul capitolo 313324, di euro 58.659,48 (Dipartimento del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative);
12. impegno n. 521/2019 sul capitolo 313324, di euro 54.194,82 (Dipartimento del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative);
13. impegno n. 507/2019 sul capitolo 313324, di euro 53.997,05 (Dipartimento del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative);
14. impegno n. 5/2020 sul capitolo 773907, di euro 147.114,69 (Dipartimento del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative);
15. impegno n. 2/2019 sul capitolo 147306, di euro 433.965,49 (Dipartimento della agricoltura);

16. impegno n. 2/2021 sul capitolo 516066 di euro 176.192,78 (Dipartimento della protezione civile);
17. impegno n. 22/2017 sul capitolo 516071, di euro 61.293,43 (Dipartimento della protezione civile);
18. impegno n. 45/2021 sul capitolo 215724, di euro 114.164,26 (Ufficio speciale per la chiusura delle liquidazioni);
19. impegno n. 14/2021 sul capitolo 313324, nei limiti dell'importo di euro 684.018,34 (Dipartimento del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative);
20. impegno n. 7424231/2018 sul capitolo 672490, di euro 382.890,72 (Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti);
21. impegno n. 101/2019 sul capitolo 672471, di euro 130.736,24 (Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti);
22. impegno n. 83/2020 sul capitolo 673305, di euro 56.000,20 (Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti);
23. impegno n. 2/2015 sul capitolo 476521, nei limiti dell'importo di euro 37.777,64 (Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti);
24. impegno n. 1/2021 sul capitolo 443312, di euro 399.600,09 (Dipartimento dell'ambiente);
25. impegno n. 28/2018 sul capitolo 442505, di euro 61.410,97 (Dipartimento dell'ambiente);
26. impegno n. 74/2021 sul capitolo 150556, di euro 76.698,01 (Comando del corpo forestale della Regione siciliana).

Palermo, data della firma

Il Titolare dell'Ufficio di Procura generale
presso la Sezione Giurisdizionale di Appello
per la Regione Siciliana
Presidente di Sezione
(Romeo Ermenegildo Palma)
f.to digitalmente